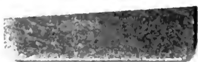
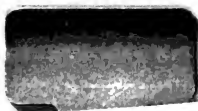
I COMIZI ROMANI ED IL DEMOS ATENIESE STUDI DEL PROFESSORE DAL LAGO...

Giovanni Battista Dal Lago







I COMIZI ROMANI

ED

IL DEMOS ATENIESE

STUDI

DEL PROFESSORE

GIOVANNI BATTISTA DAL LAGO



I COMIZI ROMANI
ED
IL DEMOS ATENIESE

STUDI

DEL PROFESSORE

DAL LAGO GIOVANNI BATTISTA



FELTRE
TIPOGRAFIA SOCIALE PANFILO CASTALDI
1870

AI MANI

DEL PROFESSORE

GIOVANNI BATTISTA CLARA

IN SEGNO

D'AFFETTO - DI RICONOSCENZA

L'AUTORE

INTRODUZIONE

Noi ci accingiamo a trattare in questo nostro lavoro degli antichi Comizi della Repubblica Romana e del Demos Ateniese, ossia delle Rappresentanze legislative delle due più celebri Repubbliche, che abbia avuta l'antichità. Roma ed Atene sotto molti riguardi si rassomigliano, ambidue create a risplendere e primeggiare fra gli Stati loro contemporanei. Tanto il popolo romano che l'ateniese erano popoli eminentemente politici; ma il primo, guerriero a preferenza ed agricoltore, sviluppò la sua costituzione lentamente e si può dire che i legislatori su lui ben poco influirono; la costituzione romana è creazione del popolo romano; il popolo ateniese al contrario, essenzialmente commerciale e marittimo, sviluppò la sua democrazia assai più celeremente; ma appunto perciò essa si può dire creazione esclusivamente di grandi uomini politici, e tutto lo sviluppo di essa si compendia nei nomi di Solone, di Clistene, di Pericle. — In Roma abbiamo un ceto, quello dei Patrizi, che dapprincipio costituisce da solo lo Stato, e la plebe, che a poco a poco si venne formando, non era che una massa di liberi tollerata nello Stato, senza diritti politici; ma quando questa

massa si sentì forte, quando il commercio arricchì molti de' suoi membri, quando insomma acquistò la coscienza di ciò che era e doveva essere, incominciò fra le due classi una lotta per l'eguaglianza dei diritti politici. I Patrizi contesero alla plebe palmo a palmo il terreno, ma alla fine riuscì questa vincitrice, e frutto della lotta fu la politica eguaglianza; allora incomincia per Roma una nuova êra, l'êra della conquista.

All'incontro in Atene lo sviluppo del Demos, o, come lo possiamo appellare, della democrazia, sebbene abbia qualche cosa di simile, pure è assai differente e procede di pari passo col prosperare materiale della città.

Anche ivi abbiamo in origine un'antitesi fra Pediei e Diacri, i primi de' quali soli avevano parte ai diritti politici; ma v'avea pure un ceto medio, quello dei Paralii; anche in Atene al governo esclusivamente aristocratico degli Eupatridi, si sostituisce quello della timocrazia, eguale a quello, che sviluppossi in Roma dopo Servio Tullio: anche ivi in seguito la plebe fu equiparata nei diritti politici; dimodochè il governo divenne democratico per eccellenza; ma le lotte fra Eupatridi e plebei non sono così violenti come in Roma; esse appena si scorgono; l'uguaglianza dei ceti succede chetamente. L'opposizione al partito delle riforme esisteva bensì, ma era impotente in causa della maggior prosperità della plebe Ateniese, arricchita per l'industria e pel commercio, in confronto alla Romana, composta per la maggior parte di piccoli possidenti o d'agricoltori coloni.

Dopo brevi cenni sulle fonti e sulle opere alle quali attingemmo, verrà diviso il lavoro in tre parti; nella prima tratteremo dei Comizi Romani, delle loro specie (Curiati, Centuriati, Tributi) e come essi si andarono sviluppando per riuscire tali quali erano ai tempi della Repubblica (387 - 664); nella seconda parte daremo lo sviluppo della democrazia Ateniese, da Solone a Pericle; nella terza parte finalmente conchiuderemo, confrontando le due rappresentanze popolari di Roma ed Atene.



FONTI ED OPERE MODERNE.

Daremo dunque anzitutto un breve cenno sulle fonti e sulle opere moderne di cui ci servimmo per questo lavoro, avvertendo che nel corso di esso non sempre accenneremo gli autori, per evitare un ammasso di citazioni affatto inutili.

Dionisio d'Alicarnasso, nato circa il 724 avanti Cristo e venuto a Roma circa il 747. Egli abbraccia la Storia Romana fino alla I.ª guerra punica in 20 libri; ne rimasero soli 11 ed anche con qualche lacuna, che giungono fino all'anno 311 di Roma. Degli altri libri possediamo frammenti. Lo scopo della sua opera era di dare ai Greci suoi compatrioti un'idea più favorevole e più degna del popolo romano. Come storico, Dionisio ha grandi pregi; è scrittore assai premuroso e circospetto; nella sua opera non si potrebbe trovare una contraddizione di conseguenza.

Livio Padovano. — È contemporaneo di Dionisio. Nacque nel 697, scrisse fra il 723 ed il 730, morì nel 770. La sua opera contava 142 libri fino alla morte di Druso; ma solo 35 ne restano, la prima, la terza, la quarta e la metà della quinta decade. La sua opera non è frutto d'una matura riflessione; sa troppo di rettorica, e lo scrittore non sempre accoppia sana critica alla bellezza dello stile; nella considerazione delle cose s'accontenta della superficie, senza penetrare per entro la scorza, onde studiarne l'intima natura.

Diodoro Siculo. — Scrisse ai tempi di Cesare e d'Augusto in 40 libri la Storia sincrona fino alla sottomissione della Gallia. La Storia dei Re era contenuta nei libri 7-10, ma andarono perduti.

Plutarco. — Biografie di Romolo, Numa e Publicola. Manca d'idee giuste sui rapporti politici e sulle condizioni della costituzione di Roma.

Dione Cassio. — Andarono perduti i primi libri della sua grande opera storica; è un uomo di Stato pratico, ha idee giuste in fatto di costituzione, legislazione e milizia.

M. Terenzio Varrone. — (638-726). L'uomo più dotto de' suoi tempi. La maggior parte de' suoi scritti riguardano l'antichità Romana.

A. Schwegler. — Römische Geschichte. Tubingen II Auflage 1867.

Ludwig Lange. — Antichità Romane (Römische Alterthümer). I.ª Edizione. Berlino 1856.

Mommsen. — Storia Romana, prima traduzione italiana. Milano 1863-1867.

Becker. — Antichità Romane (1847-1856), continuate da Gioachino Marquardt.

Göttling. — Storia della Costituzione Romana.

Gerlach. — Studi Storici. — Basilea, ecc.

Atto Vannucci. — Storia Romana.
Niehbur. — Storia Romana.
Grote. — Storia Greca. Traduzione tedesca di Meissner.
G. F. Schömann. — Antichità Greche. Vol. I. Berlino 1855.
Wachsmuth. — Antichità Greche I e II vol. Halle 1826.
Curtius — Storia Greca. I e II vol. Berlino 1868.
G. F. Schömann.—Esame critico della Costituzione ateniese di Grote. Lipsia 1854.
Duncker. — Storia Antica. IV volume.
Plutarco. — Vite parallele. Solone, Pericle.
Erodoto — Storia. Libro I – VI.
Weber. — Allgemeine Weltgeschichte, II e III, Band. Leipzig 1860–61.
Krahner. — Antichità romane. Padova, ecc.
Peter K. — Epochen der Verfassungsgeschichte.
Jhne. — Römische Geschichte.
I. Rubino. — Untersuchungen über röm. Verfassung.
Raumer. — Ueber d. röm. Stadtsverfassun. In den Scrif. der Bérlin. Akad. 1846, S. 150.
Panthagatus Octav.
Nicolaus Gruchius. — De Comitiis romanorum. Venet. 1559.
Manutius Paul. — De Comit. rom. Bononiæ, 1585.
Gaevii. — Thesaurus Antiq. Rom. Tom. I, pag. 477–893.

PARTE PRIMA

Dei Comizi.

Prima di venire a parlare dei Comizi in particolare, fa duopo che c'intendiamo bene sul valore intrinseco di questa parola. Se stiamo all'idea che ci dà l'etimologia della parola *(cum eo)* per *comitia* intenderemo semplicemente un'assemblea popolare, e come tale essi abbraccierebbero qualunque specie di radunanza del popolo, e quella dov'esso fa uso di sua sovranità, e l'altra, come i *comitia calata*, ove mantiensi in uno stato passivo. Ma più tardo s'incominciò a contrapporre i *comitia* alla *concio* e a restringere perciò il loro significato, intendendosi per comizi le assemblee convocate da magistrati, onde votare qualche *rogatio* (1), e per *concio* le assemblee convocate da magistrati per fare al popolo qualche comunicazione d'importanza, come di trattati, nelle quali non aveva luogo votazione. In queste assemblee il popolo conservavasi affatto passivo, e solo nei tempi posteriori i tribuni, che le convocavano dirigevano domande al popolo per provocare tumulti in loro favore (2).

Dappoi per Comizi comunemente s'intende la forma sotto cui si esternava la sovranità del popolo romano. Questa idea, sebbene in parte esatta, non vale però sempre. Gli scrittori romani fra *comitia* e *comitia* fanno distinzione, e davansi *comitia calata, comitia curiata, centuriata, tributa.*

---

(1) Gellio, XIII, 15, 9, ... ex his verbis Messalæ manifestum est, aliud esse cum populo agere, aliud concionem habere. Nam cum populo agere est, rogare quid populum, quod suffragiis suis aut jubeat, aut vetet; concionem autem habere est verba facere ad populum sine ulla rogatione.

(2) Cic. pro Sestio 59 . . . . ille tribunus plebis, qui de me, non patris, avi, proavi, majorum denique suorum omnium, sed græculorum instituto concionem interrogare solebat: veletne me redire: et cum erat reclamatum semivivis mercenariorum vocibus, populum romanum negare dicebat.

Nei primi *comitia,* come nelle *conciones,* identificandosi in ciò queste due assemblee, il popolo non faceva uso di alcuna sovranità. I veri comizi, su cui noi ci fermeremo, sono i *comitia curiata, centuriata* e *tributa.* Però, per non lasciar incompleta l'idea, non sarà fuor di luogo il dire alcunchè anche della prima forma d'assemblee, prima di passare all'argomento.

Per *comitia calata* s' intendevano quelle assemblee convocate da qualche magistrato per fare al popolo semplici partecipazioni di carattere sacro (1). Essi s' appellavano così da *calare* (chiamare), espressione antiquata del linguaggio sacerdotale, ed erano tenuti avanti il Collegio dei Pontefici *(pro Collegio pontificum)*, il che significa che erano convocati e presieduti dai Pontefici, però solo al tempo della Republica. Questi comizi calati (convocati per curie) venivano radunati: 1.° per presentare l' interrè; 2.° all' inaugurazione del re eletto; 3.° all'inaugurazione dei sacerdoti reali, dei flamini (2); 4.° ogni mese nelle calende e nelle none per annunziare al popolo il calendario (3); 5.° due volte all'anno, all'uopo di fare i testamenti e intraprendere la *detestatio sacrorum* (4).

Quando fu abolito il regno, i comizi calati subirono dei cambiamenti; essi, per esempio, non erano più convocati in occasione dell'inaugurazione del re, ed invece che i soli patrizi, erano chiamati anche i plebei, ossia le centurie *(Centuriata per cornicinem).*

Nel resto questi comizi perdettero ognor più d' importanza, finchè ultimamente non si consideravano nemmeno come Comizi, cosicchè Messala a buon dritto li potè trascurare (5). Ma passiam ora a parlare dei veri Comizi Romani, dell'assemblea in cui il popolo romano faceva uso del suo diritto di sovranità nel primo periodo della sua storia, al tempo dei re, cioè

---

(1) Gellio, XV, 27. In libro Lælii Felicis ad Q. Mucium, primo scriptum est, Labeonem scribere, calata comitia esse, quæ pro Collegio Pontificum habentur, aut regis, aut flaminum inaugurandorum causa . . . iisdem comitiis, quæ calata appellari diximus et sacrorum detestatio et testamenta fieri solebant.

(2) Gellio, XV, 27.

(3) Varrone, l. VII. 3. Rex quum ferias menstruas Nonis Februariis edicit, hunc diem Februatum appellat, etc.; e Cap. 4, harum rerum vestigia in sacris nonalibus in arce, quod tunc ferias primas menstruas, quæ futuræ sint eo mense, Rex edicit populo.

(4) Lange. *Antichità romane*. Vol 1, pag. 288.

(5) Gellio, XIII, 15.

CAPITOLO PRIMO

Dei Comizi Curiati.

Secondo Dionisio il popolo romano aveva tre importanti diritti: eleggere i magistrati, accettare o rigettare le leggi proposte ed intimare la guerra (1).

Benchè Dionisio prenda questi diritti del popolo in un senso troppo esteso, almeno per quello che riguarda il tempo dei re, nullameno teoreticamente il principio, che il supremo potere stava nel popolo, può passare come giusto; ma questo potere nell'ordinario andamento delle cose si manifesta coll'assoggettarsi al capo che il popolo stesso aveva riconosciuto.

In origine il popolo romano non era che un ceto di liberi, tutti eguali fra loro, i quali, sentito il bisogno d'un potere supremo, l'hanno trasmesso ad uno dei loro compagni giurandogli obbedienza. In tal modo rinunziarono spontaneamente a questo supremo potere in essi risiedente, riservandosi il diritto di essere richiesti sugli affari più importanti, quali erano le nuove leggi e l'intraprendere una guerra. Ma morto questo capo, ecco che la suprema autorità ricadeva di nuovo al popolo, il quale l'affidava ad un altro. Qui non c'è nè diritto divino, nè diritto d'eredità; l'origine d'ogni potere è il popolo; il popolo dei Quiriti diviso in trenta curie; divisione ad un tempo e locale e personale. Il Re non era adunque assoluto; negli affari più importanti doveva chiamare il popolo, il quale compariva diviso secondo le sue Curie. Queste adunanze si chiamavano appunto perciò Comizi Curiati.

Interessa qui anzitutto mostrare chi ad essi prendeva parte: tre sono le opinioni sostenute ciascuna da valenti scrittori; una è, che i Comizi Curiati fossero composti di patrizi e clienti; l'altra di patrizi, clienti e posteriormente anche plebei; e final-

(1) Dionisio, IV, 20; Becker, vol. 2, pag. 355.

mente l'ultima di patrizi unicamente. Noi ci atteniamo all'ultima opinione, come quella che ci pare la più vera, per le seguenti ragioni: sarebbe strano che i patrizi, quelli che soli erano *cittadini integri,* avessero ammesso alle Curie con egual diritto di voto i clienti e più tardo anche i plebei; que' patrizi che dappoi lottarono sì a lungo prima di concedere i diritti politici alla plebe, formando essi colle loro curie anche in quest'ultimo periodo nello sviluppo della costituzione un corpo isolato. Come potevano i plebei od i clienti far parte delle Curie, se ancora le dodici tavole proibivano il connubio dei plebei coi patrizi? L'etimologia stessa di Plebs (da *pleo*) mostra ch'essa non era tenuta in nessun conto e che c'era solo per far numero. Sarebbe pure strano ed incomprensibile che fossero stati ascritti alle Curie con eguali diritti i clienti. Come poteva ciò succedere se i clienti non erano nemmeno cittadini indipendenti, ma dovevano mettersi sotto la protezione d' un patrono? Ciò ripugna assolutamente al carattere del patriziato romano ed alla costituzione interna delle stesse curie; e poi in caso che anche i clienti avessero avuto diritto di voto, dove era la *isopsefia* di Dionisio? Essa sarebbe stata una vuota cosa giacchè chi avesse avuto maggior numero di clienti, avrebbe pure avuto maggior numero di voti, votando appunto i clienti pel patrono.

Tito Livio, che riferisce la tradizione erronea, che Romolo abbia concesso a tutti eguali diritti, dice chiaramente (1): *Non enim, ut a Romulo traditum, cæteri servarunt reges, viritim suffragia eadem vi eodemque jure promiscue omnibus datum est (a Servio).* Arrogi che quando la storia comincia a rischiararsi, al tempo della Republica, non si fa alcuna menzione di questa partecipazione dei plebei ai Comizi Curiati; dicesi che solo i patrizi vi partecipavano, mentre i plebei costituivano un' altra adunanza, propria del loro ceto, i Comizi Tributi.

Erano quindi i Comizi Curiati formati esclusivamente di patrizi, e perciò a buon diritto quando moriva un re si poteva dire: *res ad patres rediit,* oppure: *auspicia ad patres redeunt* (2).

Rispetto al modo di votare entro le Curie, tutti erano eguali; dapprima si votava la cosa *viritim* nella Curia, decidendosi a maggioranza; compiuta poi questa votazione, si passava alla

(1) Tito Livio, I, 43. Non enim, etc.
(2) Livio, I, 32.

votazione complessiva delle trenta Curie; una maggioranza semplice non potevasi avere, giacchè per avere la maggioranza richiedevansi almeno sedici voti [1]. Non era stabilito qual Curia dovesse votare per la prima, ma pare si traesse a sorte [2]. Anche prima di annunziare al popolo la cosa da trattarsi in questi Comizi, il magistrato che presiedeva agli stessi, osservava gli auspicii, come in genere il romano gli osservava sempre, prima d'intraprendere qualche cosa d'importanza [3]. Un carattere distintivo però dei Comizi Curiati, come in genere di tutti i Comizi romani, è questo che il popolo in essi non aveva alcuna iniziativa. Essi non potevano adunarsi senza essere convocati dal re, o da chi ne faceva le veci, o dall'interrè; ed anche, quando erano adunati, era esclusa ogni discussione. Tutte le domande che si fanno al popolo si chiamano *rogationes; et populus rogatur;* ei può accettare o rifiutare questa *rogatio,* ma non discuterla o modificarla. Se la accetta, la rogatio diventa legge obbligatoria per il popolo e per il re. Osserva qui con tutta ragione il Mommsen [4], che « la legge dei Romani non è un ordine trasmesso dal sovrano a tutti i membri dello Stato, ma è essenzialmente ed anzitutto un patto conchiuso mediante proposta e risposta tra i poteri costitutivi dello Stato, fra il re ed il popolo; convenzione che si verifica legalmente in tutti i casi che escono dalle ordinarie norme del diritto ».

Qui ci si affaccia naturalmente una domanda. Quando queste adunanze del popolo, e per popolo noi intendiamo i soli patrizi, vale a dire i Comizi Curiati erano tenuti? erano forse fissati i giorni in cui il re li doveva convocare? No: ciò dipendeva unicamente dall'arbitrio del re; il popolo non poteva costringerlo a convocare i Comizi, ma se il re abusava della sua autorità non convocandoli, egli si rendeva tiranno, e chi lo assicurava d'una cieca obbedienza da parte di coloro che lo avevano riconosciuto a loro capo? Chi poteva assicurarlo, che un giorno non si stancassero del suo governo dispotico e lo cac-

---

(1) Dionisio, IV, 20; Livio, I, 43; Dionisio, II, 14, IV, 84.

(2) Livio, IX, 38. *Lege Curiata de imperio ferenti triste omen diem diffidit, quod Faucia curia fuit principium, duabus insignis... quod utroque anno eadem curia fuerat principium.*

(3) Livio, XXI, 17; V, 52. Cicerone, ad Att. XVIII, III, 3.

(4) *Storia romana,* Lib. I, Cap. 5.

ciassero? Certamente fra le cause dell'abolizione del potere reale in Roma havvi anche questa.

Veniamo ora a parlare dei diritti che competevano ai Comizi Curiati. Abbiamo già accennato che Dionisio attribuisce al popolo romano tre importanti diritti (1) eleggere i magistrati, accettare o rigettare le leggi, e decidere di pace e di guerra; ed inoltre pronunziare sentenze in ultima istanza (2).

Oltre a queste attribuzioni d'interesse pubblico, le Curie decidevano pure d'affari d'interesse speciale, riguardanti cioè le *curie*, le *gentes* e le *famiglie*. Anche rispetto a questi diritti dei Comizi, si deve dire quello che in genere vale di tutta la costituzione primitiva, che gli scrittori romani si pensano l'assemblea sotto ai re quale era più tardo ai tempi della repubblica. Infatto i Comizi Curiati sotto ai re non avevan l'elezione dei magistrati; tutti i magistrati venivano eletti dal re, indipendentemente dalle Curie, almeno i maggiori, quali erano il *Tribunus Celerum* ed il *Præfectus urbis*. Riguardo al primo si prova ch'egli fosse eletto dal re e non dal popolo, dall'analogia colla dittatura, immagine del regno; poichè era il Dittatore che nominava il suo *Magister equitum*, corrispondente in tutto al *Tribunus Celerum*. Che il *Præfectus urbis* poi fosse eletto dal re, lo attesta espressamente Tacito (3).

Per quanto spetta all'elezione dei *Quæstores*, Junius Gracchanus dice (4), essere stati eletti dal suffragio del popolo; ma Tacito ciò nega espressamente (5). Vorremo noi dunque negare al popolo della Roma dei re, ogni diritto all'elezione de' suoi

(1) Dionisio, VI, 66. (ἀρχὰς ἀποδεῖξαι καὶ νόμους ψηφίσαι καὶ πόλεμον ἐξενεγκεῖν).

(2) κρίσις θανατηφόρος. Dionisio, III, 22; Polibio, VI, 14. Per il tempo della Repubblica: Κρίνει μὲν οὖν ὁ δῆμος. Becker, pag. 377, Annot. 736.

(3) Tacit., *Ann.* VI, 11. *Namque antea profectis domo regibus, ac mox magistratibus, ne urbs sine imperio foret in tempus deligebatur, qui jus redderet ac subitis mederetur; feruntque ab Romulo Dentrem Romuleum post ab Tullo Hostilio Numam Marcium impositos.*

(4) Ulpianus, Dig. I, 13. *De officio quæst. Origo quæstoribus creandis antiquissima est et pæne ante omnes magistratus. Gracchanus denique Junius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quæstores habuisse, quos ipsi non sua voce sed populi suffragio crearent, refert.*

(5) Tacit., *Ann.* XI, 22. *Quæstores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt, quod lex curiata ostendit a L. Bruto repetita. Mansitque consulibus potestas deligendi donec.....*

magistrati? No di certo, egli l'aveva indirettamente: poichè l'elezione del re dipendeva esclusivamente da lui, ed ogni altro potere si considerava come un'emanazione del potere regio. Era il popolo che faceva una spontanea rinunzia de' suoi diritti a colui, che avea eletto a capo; al quale concedeva, mediante la ***lex curiata de imperio,*** la ***summa potestas.***

Qui fa duopo osservare, che il diritto di eleggere il re non era diretto, ma solo indiretto. L'assemblea eleggeva un interrè, il quale durava in carica 5 giorni, ed essendo eletto da un'assemblea non convocata, non poteva farsi omaggiare dal popolo. Questo interrè non aveva facoltà di nominare il re, ma solo un secondo interrè per altri 5 giorni, il quale proponeva il re. Il popolo poteva solo accettarlo o rigettarlo; in ciò consisteva la ***creatio*** del re [1]. Il re nominato in tal modo, abbisogna ancora della conferma degli Dei, ciò che succede mediante l'***inaugurutio.*** A tal uopo se lo conduceva nella rocca, ed ivi si osservavano gli auspicii; se fausti, gli Dei confermavano l'eletto dal popolo [2]. Ma siccome senza lo ***jussus*** del popolo nessuno poteva avere la ***regia potestas,*** il re eletto dall'interrè, accettato dal popolo, confermato dagli Dei nell' inaugurazione, doveva convocare i Comizi Curiati, che lo investivano dell' ***imperium*** (supremo potere militare e giudiziario). Questo succedeva mediante la ***lex curiata de imperio.*** [3] Il re, investito per tal modo dell'***imperium,*** era nella pienezza de' suoi poteri e tutti erano tenuti ad ubbidirlo. Anche il potere di convocare i Comizi era inerente all' ***imperium.***

---

(1) Liv., I, 17. *Tum interrex concione advocata* « *quod bonum, faustum, felixque sit* » *inquit.* « *Quirites, regem create: ita patribus visum: patres deinde, si dignum qui secundus a Romulo dinumeretur, crearitis, auctores fient...* » E più oltre: « *Nec ultra nisi regem et ab ipsis creatum videbantur passuri* ».

(2) Liv., I, 18. *Inde ab augure deductus in arcem, in lapide ad meridiem versus consedit. Augur ad laevam ejus capite velato sedem cepit..... tum peregit verbis auspicia, quæ mitti vellet. Quibus missus declaratus rex Numa de templo descendit.*

(3) Cicer., *De Rep.*, II, 18. *Rex a populo est Ancus Marcius constitutus itemque de imperio suo legem curiatim tulit.* Livio e Dionisio usano un'altra frase che significa lo stesso. Liv., II, 14. *Decreverunt enim, ut, quum populus regem jussisset, id sic ratum esset, si patres auctores fierent.* È evidente che qui Livio per *patres* intese erroneamente il Senato; da tutto però si scorge, che egli riteneva necessario dopo l'elezione un atto con cui il re venisse investito dell' *imperium.*

Venendo a parlare del secondo diritto, da Dionisio attribuito al popolo romano, vale a dire, di rigettare od accettare leggi, si deve far una distinzione: se prendiamo *legge* nel senso più vasto come una proposta diretta in forma determinata all'assemblea del popolo, perchè questa deliberi, è certo che dal momento che si dava un'assemblea deliberante, competeva a questa lo *jubere legem;* ma ciò non vale se per legge s'intendono quei precetti dati a tutti i cittadini per norma dei loro doveri e delle loro azioni; questi naturalmente avevan lor base nello *jus sacrum* e nelle consuetudini del popolo; e come tali non dipendevano dal beneplacito dell'assemblea.

Il terzo diritto, da Dionisio attribuito alle Curie, è la decisione di pace e di guerra. Per quello che riguarda il diritto di stringere alleanze e paci, è certo che i Comizi dapprima non l'aveano; lo acquistarono essi solo più tardi; fino alla pace Caudina i trattati di pace dipendevano solo da un senato consulto; non è probabile quindi, che a' Comizi competesse fin da principio un tal diritto e l'avessero dappoi perduto.

Trattandosi invece d'una guerra, o che questa era intimata da un altro Stato ai Romani, ed allora certo non faceva d'uopo domandare il permesso delle Curie per intraprenderla: la dignità del popolo non permetteva si rigettasse una sfida da qualunque nemico venisse ella fatta; oppure trattavasi di lotte offensive, ed allora, siccome si richiedevano sacrifizi e la cooperazione diretta dei cittadini, questa non poteva essere intimata se prima non s'interrogavano le Curie. La formola dei Feziali lo dice chiaramente (1): « *Quod populus romanus Quiritium bellum cum Priscis Latinis jussit esse, senatusque populi romani Quiritium censuit, consensit, conscivit, ut bellum cum Priscis Latinis fieret, ob eam rem ego populusque romanus bellum indico facioque.* »

Mommsen (2) in proposito osserva: « Nell'ordinario processo giuridico, il trattato perpetuo conchiuso con uno Stato limitrofo non può essere infranto, a meno che i cittadini non v'assentano. Per questo motivo i cittadini devono essere necessariamente sentiti, quando si vuol rompere una guerra: non così quando trattasi di una guerra difensiva, in cui l'altra

(1) Livio, I, 32. – Vedi pure Gellio, XVI, 4. – Dionisio, VIII, 91; IX, 69 – Livio, I, 49.

(2) *Storia Romana*, lib. I, cap. V.

parte contraente abbia infranto il trattato, e neppure per la conclusione della pace.»

Il quarto diritto, di cui noi abbiamo fatto cenno, è il pronunziare un' ultima istanza. Intendesi con ciò il diritto di decidere in casi d'appello di sentenze di morte. Livio e Dionisio [1] fan risalire la *provocatio* a Tullo Ostilio, ed anche Cicerone dice: [2] *Provocationem autem etiam a regibus fuisse, declarant pontificii libri, significant nostri etiam augurales.* A ciò però contraddice la cessazione del *jus provocationis*, quando si creava la dittatura e la concessione d'un tal diritto mediante la *lex Valeria de provocatione.* Ma l'abbiano avuto i cittadini il diritto d'appello anche al tempo dei re o meno, sia esso stato proprio dei soli patrizi, e sia solo stato esteso anche ai plebei colla *lex Valeria*, come sostiene il Becker [3], è certo che casi di *provocatio* se ne davano anche sotto i re. Noi staremo a quanto dice il Mommsen [4]: «Secondo l'ordinario processo giuridico, la pena capitale colpisce inesorabilmente il condannato, dopo che il re od il suo vicario ha pronunziato la sentenza; poichè il re può solo giudicare, ma non può dispensare dagli effetti del giudizio, a meno che il cittadino condannato non invochi la grazia della cittadinanza ed il giudice non gli permetta il ricorso di grazia; ciò che però non s'accorda al reo non confesso, che sia stato convinto.» Quindi al popolo competeva il diritto di dispensare dagli effetti della sentenza capitale, ma solo in quei casi in cui il re concedesse al reo l'appello.

Gli scrittori romani, che fecero risalire l'origine della *provocatio* al tempo dei re e precisamente a Tullo Ostilio, presero la cosa assolutamente, e trovando negli annali che Orazio si appellò al popolo, e che questo lo assolse, affermarono senz'altro, che l'origine della *provocatio* devesi ascrivere a quei tempi. Quello di Orazio probabilmente non fu che il solo esempio registrato, seppure è storico, come quello che si credeva degno d'essere tramandato alla memoria dei posteri.

Ora che abbiamo parlato dei quattro diritti d'interesse universale, attribuiti dagli scrittori all'assemblea delle curie, veniamo a parlare d'altri risguardanti, come abbiamo già accen-

(1) Livio, I, 26; VIII, 33; Dionisio, III, 22.
(2) Cicer., *De Rep.*, II, 31.
(3) Römische Alterth. Band. II, 1. Abth. Seite 356, und folg.
(4) *Storia Rom.*, lib. I, cap. V.

nato, rapporti gentilizi e famigliari; d'interesse insomma privato. Anzi tutto l'assenso delle Curie era necessario nell'*arrogatio*, che era una *rogatio* diretta alle Curie onde decidessero se qualcuno potesse estendere la *patria potestas* a chi non era a lui soggetto; ciò succedeva nei casi d'adozione, quando un libero, ossia *sui juris*, si poneva sotto la *patria potestas* del suo padre adottivo. Gellio in proposito dice: *Arrogatio autem dicta, quia genus hoc in alienam familiam transitus per populi rogationem fit. Ejus rogationis verba hæc sunt: Velitis, jubeatis, uti Lucius Valerius Lucio Titio tam jure legeque filius siet, quam si ex eo patre matreque familias ejus natus esset; utique ei vitæ necisque in eum potestas siet, uti patri endo filio est. Hæc ita uti dixi, ita vos, Quirites, rogo* ».

In secondo luogo era necessario il consenso dei comizi curiati, quando si voleva ascrivere alle *gentes patriciæ* famiglie estranee, ciò che succedeva mediante la *cooptatio*, e trattandosi di famiglie plebee, colla *adlectio*.

Sotto i primi re l'ascrivere uno alle curie, equivaleva a farlo cittadino, poichè i *patres* che formavano le curie, erano i soli cittadini; ciò aveva luogo per opera del re, ma col consenso dei comizi curiati. Livio [1], facendo parlare Canulejo, dice espressamente, che il diritto di cittadinanza sotto i re venne concesso agli Albani colla *cooptatio*: « *Hoc si polluit nobilitatem istam vestram, quam plerique oriundi ex Albanis et Sabinis, non genere nec sanguine, sed per cooptationem in patres habetis, aut ab regibus lecti, aut post reges exactos jussu populi* ». E qui trattandosi di *cooptatio*, era certo necessario il consenso delle curie [2]. Ben a proposito osserva il Lange [3]: « Una volta fondato lo stato dei Quiriti, una volta fissate le trenta Curie e le *gentes*, la sola *gens* o la *familia*, non può da sè fare tali anomalie; lo può solo la famiglia dello Stato (il re ed il popolo) supposto sempre, che il Dio con infausti auspici non l'impedisca ».

Questi sono i diritti dei Comizi Curiati, che mantennero finchè furono sostituiti dai comizi centuriati, almeno in ciò che risguardava gl'interessi dello Stato.

---

(1) IV, 4.
(2) Vedi Dionis., IV, 3.
(3) Römisch. Alt. V, 51.

CAPITOLO SECONDO

Dei Comizi Centuriati.

Fondato lo Stato romano ai confini d'Etruria, del Lazio e della Sabina pel valore de' suoi abitanti, s'era venuto allargando continuamente e sottomettendo le popolazioni confinanti. Era stata politica di tutti i re romani il trasportare a Roma parte degli abitanti del Comune vinto; così fece Tullo Ostilio degli abitanti d'Alba, così Anco Marzio di quelli delle città latine. Da queste popolazioni unite, trasportate a Roma, e da quella parte lasciata nelle campagne, ebbe origine la così detta plebe romana; essa non è quindi nata collo Stato romano, ma colle conquiste dello stesso; nei primi tempi a Roma formavano il Comune i soli patrizi, ossia le famiglie che prime s'erano stanziate sui colli romani, ordinati in *tribù*, *curie* e *gentes*. Ogni famiglia di patrizi comprendeva bensì un dato numero di clienti originati dalle prime conquiste del paese per parte delle popolazioni Umbro-Latine, ma questi, come abbiam già veduto, non godevano diritti politici, anzi erano dipendenti dai patrizi, loro protettori (*patroni*). I soli patrizi erano quelli, che formavano i veri cittadini pienamente liberi e con tutti i diritti politici. I clienti poi, legati ai loro patroni con rapporti di *pietà*, che non potevano venire violati senza incorrere nella maledizione degli Dei, non formavano alcun'opposizione alla classe dominante. Ma la cosa doveva essere diversa coi plebei. Già cittadini di libere città, o liberi coltivatori di proprie terre, trasportati a Roma, le avevan perdute insieme alla patria ed ai diritti politici, ma non alla libertà (1). Stabiliti sui terreni dello Stato o su quelli dei patrizi, esercitavano l'agricoltura, senza trovarsi in alcuna dipendenza dai patrizi, meno quella che esiste fra vincitori e vinti. Il loro *patronus* era lo Stato, e perciò il re stesso, a cui pagavano un piccolo tributo per il suo patronato.

(1) A quelli che erano stati lasciati nelle antiche stanze, era stata tolta solo una parte delle loro terre.

Questa plebe di libera gente, ma che non ha diritti politici, è del tutto esclusa dalle trenta Curie; gli Dei dei plebei sono quelli dei patrizi; ma questi li onorano privatamente; quelli non possono loro far sacrifizi; ad essi il sommo *Jupiter* non ha impartito gli auspicii; possono conchiudere matrimoni legittimi fra loro, ma non già con un patrizio. Tra patrizi e plebei può bensì aver luogo il *commercium*, ma non il *connubium;* ne soffrirebbero i divini auspicii; essi insomma, riguardo al diritto sacro, sono considerati come *peregrini;* ma rispetto al diritto privato, sono *sui juris;* possono comprare, alienare, far contratti, rappresentarsi in giudizio.

Le più ragguardevoli fra le famiglie vinte, venivano, mediante la *cooptatio,* incorporate alle Curie, come successe colle nobili famiglie albane; questo poi succedeva ancor più facilmente, quando qualche nobile *gens* (come la Claudia), veniva da qualche Comune estero a stabilirsi a Roma. Con ciò si rinforzava il popolo dei patrizi, i quali non dovevan moltiplicare di molto, avuto riguardo alle frequenti guerre che dovevano sostenere. Ma questa non era che una parte minima della popolazione vinta. Quanto più la plebe cresceva in numero ed importanza per lo Stato, era cosa tanto meno naturale, che tutti i diritti si concentrassero nelle trenta Curie, e che esse sole formassero lo Stato. Perchè uno Stato prosperi, è necessario ch'esista l'equilibrio fra i suoi elementi; ma questo non poteva esservi in uno Stato, ove Curie e plebe erano separate da un abisso, congiunte solo dalla comune ubbidienza al re. Si dice, che Tarquinio Prisco abbia tentato di ristabilire l'equilibrio, coll'incorporare tutti i plebei nelle tre tribù, ossia nelle Curie, formandone anzi tre di nuove, e che poi vedendo di non potervi riuscire senza una rivoluzione in tutti i rapporti sociali, cercasse almeno d'alleviare il male, facendo ascrivere alle Curie buon numero delle più ragguardevoli famiglie plebee; con che diede nuova forza allo Stato dei patrizi, ed indebolì l'opposizione della plebe, privandola appunto de' suoi campioni più potenti. Questa non fu che una mezza misura. Prima si facesse equilibrio fra i due ceti, dovevan passare ancor molti lustri.

Una riforma più radicale cercò introdurre Servio Tullio.

Livio, Dionisio, Cicerone, fra gli antichi parlano delle riforme di Servio Tullio nella costituzione; ma, com'è naturale in quegli antichi storici, confondendo ed attribuendo all'origine ciò che

non fu che effetto d'uno sviluppo posteriore. Fra i moderni una lunga serie di dotti, specialmente tedeschi, trattarono e dilucidarono l'argomento, cominciando da Ottavio Pantagatho e venendo fino al Mommsen; primeggiano fra essi Niebhur, Steinacker, Göttling, Wittich, Hüllmann, Zumpt, Huscke, Rubino e Mommsen [1]. Tutti, più o meno, s'accordano nel considerare la riforma di Servio Tullio, ossia la sua introduzione dei Comizi Centuriati, come lo stabilimento della democrazia.

Il Mommsen però [2] s'oppone a quest'opinione energicamente; lasciamo però la parola a lui. « Il tenore di questa riforma prova che non possono averla voluta i plebei, ai quali essa impone solo doveri, e non dà alcun diritto. Essa è piuttosto dovuta o alla saggezza d'un re romano, o all'insistenza dei patrizi, per ottenere l'alleggerimento dell'esclusivo servizio militare, e per obbligare anche i non cittadini, a concorrere alle fatiche della guerra ed al tributo ». E più sotto, sul carattere della costituzione serviana osserva: « L'istituzione serviana è evidentemente nella sua origine di natura militare. In tutto il vasto schema di questa riforma, non s'incontra alcun indizio che dia alle centurie una destinazione, la quale non si riferisca al servizio militare: e questa sola circostanza deve bastare a chiunque in simili cose è abituato a riflettere, per persuadersi, che l'uso e l'applicazione delle centurie nelle combinazioni politiche, devesi ad un'innovazione posteriore; esempigrazia, la disposizione, che escludeva dalle centurie colui, che aveva oltrepassato l'età di 60 anni, è affatto assurda ed inconcepibile, se originariamente le centurie fossero state destinate a rappresentare in concorso e a lato delle Curie, la Comune cittadina. Fatta però anche ragione, che l'ordinamento delle centurie non ebbe altro scopo, se non quello d'accrescere l'attitudine della cittadinanza alla guerra, e quantunque non vi sia concetto più strano di quello che rappresentò la riforma di Servio come l'introduzione della timocrazia in Roma, conviene nondimeno confessare, che l'onore della milizia esteso a tutti gli abitanti, produsse gravi conseguenze anche rispetto alla loro politica posizione ».

---

(1) V. Gerlach, *Historische Sudien*, Hamburg u. Gotha 1841, I, S. 343-434, come pure Gerlach, *Geschichtliche Foschung und Darstellung*. Basel, 1847, S. 202-266.

(2) *Storia Romana*, lib. I, cap. VI.

Noi non dividiamo in tutto l'opinione del sommo storico. Che alla forma esterna, la divisione sia tutta militare è un fatto; il popolo era considerato come un *exercitus; comitia centuriata* ed *exercitus* come sinonimi; alle volte però il popolo convocato nei centuriati, s'appellava *exercitum urbanum*, per distinguerlo dall'esercito in campo [1]. A questo carattere militare accenna la divisione in *equites* e *pedites*, in *juniores* e *seniores*, e la disposizione accennata anche dal Mommsen, che le centurie dei *seniores* eran composte di soli individui dai 46 ai 60 anni. Non vogliamo quindi negare, che lo scopo principale di questa riforma, sia stato militare, perciò quello accennato dal Mommsen, di accrescere l'attitudine della cittadinanza alla guerra; ma ammettiamo pure sia istituzione di Servio Tullio l'uso e l'applicazione delle centurie nelle combinazioni politiche. A noi sembra naturale, che se ai plebei s'addossavano dei gravi doveri, si dovesse dar loro anche dei diritti; è vero, la preponderanza restò anche dopo ai patrizi, ma nullameno i plebei davano anch'essi nei Comizi Centuriati i loro voti; altrimenti, come si potrebbe pensare, che l'innovazione fosse avvenuta senza una sollevazione per parte dei plebei, i quali anzi hanno riverito in Servio Tullio il loro protettore? Servio Tullio avrebbe resa le mille volte peggiore la condizione dei plebei; il poter diventare Tribuni, Centurioni e forse anche Senatori, era una misera ricompensa pegli obblighi e per i pesi a cui dovevano sottostare.

L'abolizione della costituzione di Servio operata da Tarquinio il Superbo, sarebbe stata bene accetta alla plebe; sappiamo però che alla cacciata di Tarquinio contribuirono e patrizi e plebei; sappiamo pure, che cacciato lui, fu ripristinata semplicemente, rispetto alle centurie, la costituzione di Servio, ciò che vuol dire ch'essa non era tanto invisa ai plebei, e che oltre all'addossare ad essi degli oneri, dava loro anche dei diritti. L'analogia poi ch'esiste fra la costituzione di Solone e quella delle città della Magna Grecia, ove certo il popolo partecipava al Governo diviso in classi, stabilite sul principio del censo, ci spinge ad ammettere la stessa cosa anche in Roma. Anche la

---

(1) Varrone, l. VI, 9.... *sed ad Comitia tum vocatur populus ideo, quod alia de causa hic magistratus non potest exercitum urbanum convocare.*

Gellio, XV, 27 .... *centuriata autem Comitia intra pomœrium nefas est, quia exercitum extra urbem imperare oporteat; intra urbem imperari non sit.* Dunque il convocare i *Comitia Centuriata*, equivaleva a convocare l'esercito.

tradizione considerava concordemente Servio Tullio come quello che diede alla plebe la libertà, e perciò il poeta Accio poteva di lui dire, che: « Tullio consolidò la libertà dei nostri cittadini [1], ed ha meritato, che i plebei festeggiassero in sua memoria tutte le none [2].

Il fatto poi, cui il Mommsen dà grandissimo peso, che gl'individui che avevano sorpassato il sessantesimo anno d'età non facean parte delle centurie, si spiega da ciò, che essendo le centurie istituite a preferenza per iscopi militari, ed anche quando funzionavano politicamente, essendo il loro maggior diritto l'eleggere il re (comandante supremo in guerra) si credeva fosse cosa convenientissima, che a ciò avessero parte solo coloro, che erano interessati, quindi quelli che componevano l'esercito [3].

Con questo però non si vuol affermare, che dalle ordinarie adunanze dei Centuriati, i vecchi oltre i 60 anni fossero esclusi; la legge fu fatta, perchè lo scopo principale dell'istituzione delle centurie era il militare, e perciò come soldati i vecchi non potevano aver parte alle centurie.

Lo scopo quindi della riforma Serviana era anzitutto militare, politico quindi, e finalmente anche finanziario; e ciò perchè d'ora in avanti il tributo di guerra, che si levava in casi di necessità a titolo d'imprestito, si levava in base al possesso censito. Niebhur opina, che i soli plebei fossero tenuti al pagamento del tributo, ma ciò ripugna alla tradizione ed a Livio [4], che narra tutti essere soggetti al tributo. — Si domanda ora:

(1) Cicer., *pro Sext.* 58, dice: *Tullius qui libertatem civibus stabiliverat.*

(2) Macrob., *Satu.*, I, 13, 15, 16.

(3) Fest., p. 334, *Sexagenarios.* — *Sed exploratissimum illud est causæ, quo tempore primum per pontem cœperunt comitiis suffragium ferre, juniores conclamaverunt, ut de ponte dejicerentur sexagenarii, qui jam nullo pubblico munere fungerentur, ut ipsi potius sibi quam illi deligerent imperatorem, cujus sententiæ est etiam Sinnius Capito.*

E Varrone, *De Vel. pop. rom.*, II ... *Cum in quintum gradum pervenerant, atque habebant sexaginta annos, tum denique erant a pubblicis negotiis liberi atque otios. Ideo in proverbio quidam putant venisse, ut diceretur sexagenarios de ponte dejici oportere, id est, quod suffragium non ferant, quod per pontem ferebant.*

Varrone qui dice, che la cosa a' suoi tempi non era così, ma l'afferma come un fatto dell'antichità.

(4) IV, 60.

quest'imposta veniva raccolta per centurie o per classi? Sembra lo fosse per classi; poichè se fosse stata raccolta per centurie, molti in quelle dei *juniores* non avrebbero potuto pagare, perchè erano figli di famiglia.

Ma veniamo a parlare più davvicino della riforma di Servio Tullio. Questi s'era dunque proposto di ristabilire nello Stato l'equilibrio fra il patriziato e la plebe, col dare a questa dei diritti politici, e procurarle una posizione un po' più elevata. Ma onde riescire a ciò, doveva egli ledere i diritti del ceto dominante dei patrizi, ossia delle Curie. Sappiamo che queste avevano diverse specie di diritti privati, abbraccianti lo *jus sacrorum*, gli *auspicia*, il *connubium* fra loro, l'*arrogatio*, la *cooptatio* ed anche la *patrum auctoritas* — diritti, i quali tutti insieme costituivano dei patrizi una casta, che si stimava privilegiata dagli Dei, e che disdegnava mescolarsi con gente, che non appartenesse alle Curie; questi principii avevano gettate radici troppo profonde fra i patrizi, perchè Servio Tullio pensasse a toglierli loro: nè ciò avrebbe potuto, senza far nascere nello Stato una rivoluzione sociale, fondando una tirannia che poggiasse sulla plebe. Altri diritti dei patrizi erano pubblici, fra i quali annoveravasi lo *jus honorum*, ossia l'esclusivo diritto alle cariche, quello di prender parte ai Comizi ed altri, come già notammo, trattando dei Comizi curiati. Questi ultimi erano i diritti che Servio accomunò alla plebe, meno lo *jus honorum*, il quale ottenne esso solo posteriormente, in modo però, che il possesso fondiario fosse base e scala di quei diritti, come pure dei pesi annessi (1). Certo, che ciò non dovette rincrescere gran fatto ai patrizi; se quei diritti erano accomunati alla plebe, questa doveva pure sottostare al servizio militare, tanto gravoso, ed ai tributi; essendo poi i patrizi ancora i maggiori possidenti e la costituzione delle Centurie basata sulla timocrazia, la decisione degli affari in ultima analisi, rimaneva nelle loro mani. Nel resto era più che giusto, che quei diritti che competevano alle Curie come esercito, quali sarebbero la no-

(1) Livio, I, 42. *Adgrediturque inde ad pacis longe maximum opus, ut quemadmodum Numa divini auctor juris fuisset, ita Servium, conditorem omnis in civitate discriminis ordinumque, quibus inter gradus dignitatis fortunæque aliquid interlucet, posteri fama ferrent, censum enim instituit rem saluberrimam tanto futuro imperio, ex quo belli pacisque munia non viritim ut antea, sed pro habitu pecuniarum fierent.*

mina del capitano supremo (re), il dichiarare la guerra, d'ora in avanti, avendo le Curie cessato d'essere l'esercito, passassero ai Comizi delle centurie, il che sta nella natura della cosa stessa. D'altra parte trovando sin dai primissimi tempi della Repubblica, che i Comizi centuriati decretano la guerra, senza che si dica essere loro stato concesso questo diritto sotto la Repubblica, risulta ch'esso si supponeva indivisibile dall'idea dei Comizi centuriati (1).

Che Servio Tullio abbia dato ai Centuriati anche il diritto di scegliere il re, oltre che dalla natura della cosa risulta da ciò, che, abolito il reame, elessero due consoli (2) *ex Commentariis Servii Tullii,* il che c'induce ad affermare, che Servio abbia concesso ai Centuriati il diritto di eleggersi il supremo magistrato. Certo che non esercitarono esso diritto nell'elezione dei re, perchè mancò il tempo, essendo Tarquinio salito al trono per usurpazione, e dopo la sua cacciata non venne più creato alcun re a vita, ma in sua vece due re annuali; — ed ecco che qui le Centurie fanno uso del loro diritto.

La *lex curiata de imperio* però, che conferiva al re l'*imperium,* non fu data alle nuove Centurie, ma fu lasciata alle Curie, e così conservarono i patrizi un potente mezzo per negare all'eletto il conferimento del supremo potere in caso fosse loro avverso.

Siccome i testamenti si facevano dai soldati alla presenza di tutto l'esercito prima d' incominciare la battaglia, così essendo ora le Curie diventate l'*exercitus,* questi d'ora in poi dovevano essere fatti avanti di esse, e sotto tal riguardo a questo tempo davansi pure *Comitia Centuriata Calata* (3).

Osserveremo anche noi qui col Lange (4), che gli atti competenti ai Comizi centuriati sono essenzialmente di natura politica; da cui si spiega, che la lotta contro il popolo patrizio condotta sul terreno della nuova costituzione, condusse ad un' emancipazione sempre maggiore dallo *jus* famigliare e patriarcale; in secondo luogo, che quella competenza fu ai Centuriati procacciata a preferenza con diminuzione dell' *imperium*

(1) Livio, IV, 30, 58, 60.
(2) Livio, I, 48, 60.
(3) Vedi anteriormente, pag. 12.
(4) *Römische Alterthümer,* § 58, S. 333., I. Band.

regio. Con ciò si spiega pure la tradizione, che Servio Tullio abbia voluto diminuire il potere reale, come in fatto in diverse parti lo diminuì.

Passiamo ora all'organizzazione delle Centurie in particolare.

Servio divise tutti gli abitanti del territorio romano in cinque classi [1], secondo il Censo di ciascuno, ed assegnò ad ognuna di esse un dato numero di Centurie; il censo stabilito per la prima classe era 100 mila assi [2]; per la seconda 75 mila, 50 mila per la terza, 25 mila per la quarta e 11 mila o meglio, secondo Dionisio, 12500 per la quinta; alla prima classe assegnò 80 Centurie oltre a 18 pei cavalieri, 6 delle quali formò esclusivamente con patrizi; alle altre poi ne assegnò 20, meno all'ultima, alla quale assegnonne 30. Ciascuna classe divise in due sezioni con ugual numero di Centurie, di *juniores* dai 17 ai 45 anni, e di *seniores* dai 45 ai 60 compiuti; i primi erano obbligati a marciare in campo, gli altri formavano una specie di riserva per proteggere la città. Gli appartenenti alle classi si appellavano *locupletes* od *assidui*, e gli altri che non possedevano tanto d'appartenervi, *proletarii* o *capite censi.*

Servio Tullio dunque volle, che le Centurie fossero formate esclusivamente da possidenti od agricoltori, e questo perchè i Romani avevano in sommo onore l'agricoltura, e credevano incapace di diventare un buon soldato chi esercitasse un'arte o chi si desse al commercio minuto, ed in parte anche perchè volevano che la guerra si facesse da chi fosse interessato, quindi da chi aveva a perdere qualche cosa. In quest'organizzazione tutto accenna allo scopo militare delle Centurie.

Queste erano formate, com'è naturale, da *patres familias* e *filii familias;* il censo del padre stabiliva anche la classe pel figlio; quei censiti poi, che non erano abili a servire nelle Centurie, come le vedove, i minorenni ecc., dovevano pagare un tanto in denaro.

---

(1) Dionisio è certo male informato, quando dice, che le classi erano sei. Gli scrittori romani non ne conoscevano assolutamente che cinque. Livio lo dice espressamente in vari luoghi (III, 30). *Tricesimo sexto anno a primis tribus plebis decem creati sunt, bini ex singulis classibus.* Così Cicerone, *reliquum populum distribuit in quinque classes.*

(2) Secondo un calcolo approssimativo, 5000 assi erano il prezzo d'un jugero; cosicchè quelli della prima classe possedevano 20 jugeri, 15 quelli della seconda, e così via.

Dionisio forma dei proletari una sesta classe, assegnandole una Centuria; ma osserva a ragione il Lange [1], che questa istituzione deve appartenere ad un tempo posteriore, quando i Comizi centuriati cominciarono ad emanciparsi dall'ordinamento militare, come già la divisione in *juniores* e *seniores*, che in questa classe non ha luogo, mostra, ch'essa era del tutto estranea al servizio militare, e che perciò in origine non esisteva. Quest'innovazione cade in un tempo posteriore, quando i proletari cominciarono ad acquistare una qualche importanza per il diritto di voto che avevano nei Comizi tributi.

Dalle centurie devonsi escludere anche gli *ærarii,* vale a dire; coloro, che forse possedevan tanto per esservi ascritti, ma che per gravi motivi non potevano venirvi compresi: per esempio, perchè erano stati aggregati allo Stato romano troppo di fresco, per poterli chiamare all'onore della milizia ed all'amministrazione dei pubblici affari. Pare ch'essi pagassero un tributo di patronato *(aes),* da cui anche ebbero il nome. Erano *cives sine suffragio.* Quelli che non possedevano beni immobili, quindi i mercanti, gli artigiani *(opifices* e *sellularii)* s'intende da sè che non potevano far parte delle Centurie. Questo ceto era formato per lo più da liberti, che da Appio Claudio furono poi ascritti alle Centurie.

Le singole classi dovevano mettere in armi il loro contingente armato a seconda delle stesse. Il numero delle centurie, giusta la divisione suaccennata, ammonta a 188; devonsi però aggiungere 2 centurie di fabbri, che Livio assegna alla prima classe, e 3 di *accensorum*, *cornicinum* e *tubicinum* (fornite dagli artieri), che lo stesso scrittore assegna alla quinta. Queste Centurie però non erano divise in *juniores* e *seniores.* In tutte formerebbero 193 centurie. Questo numero è appunto quello di Dionisio; ma colla differenza che quest'autore assegna 2 centurie *fabrum* alla II.ª classe, 2 centurie *cornicinum* e *tubicinum* alla IV.ª, ed una centuria *capite censi* alla VI.ª; Livio all'incontro ne ha 194; egli tiene l'ordine che seguimmo, solo alla V.ª classe aggiunge una centuria di *capite censi.* Siccome però questi, come osservammo più sopra, erano esclusi dalle centurie, resta fissato il numero di 193, il quale ci dà una maggioranza semplice di 97 nelle votazioni. Che si debba accettare questo numero di 193

---

(1) *Römische, Alt..* I.er B. S. 345.

oltre che dalla ragione, che esso è necessario per avere la maggioranza semplice, risulta da un passo di Cicerone [1] migliorato: *Nunc rationem videtis essem talem, ut equitum centuriæ cum sex suffragiis et prima classis, addita centuria, quæ ad summum usum urbis fabris tignariis est data LXXXVIII centurias habeat, quibus ex centum quatuor centuriis, tot enim reliquæ sunt, octo solæ si accesserunt confecta est vis populi universa; reliquaque multo major multitudo sex et nonaginta centuriarum neque escluderetur suffragiis, ne superbum esset, nec valeret nimis, ne esset periculosum.*

Astraendo dalle idee erronee di Cicerone, che han dato luogo a tante congetture, emerge, che la minoranza semplice era 96, e perciò la maggioranza 97, e quindi le centurie 193.

Dionisio e Livio discordano sulle 5 Centurie *accensorum* aggiunte alle classi; oltre di che il primo ne ha 4, l'altro 5, più i *capite censi*.

Noi ammetteremo con Becker [2] che ciascuna classe ne abbia avuta una. Ma comunque la cosa sia, ciò non è che congettura, che del resto poco influisce sull'essenza della cosa.

Quando le centurie funzionavano come organo politico, quindi nei Comizi centuriati si votava dapprima nelle singole centurie, poi per centurie; le centurie dei cavalieri e la prima classe votavano le prime, seguivano poi in ordine le altre; se la prima classe ed i cavalieri andavano d'accordo, era inutile procedere nella votazione; s'aveva già la maggioranza.

Sapiente era stata l'istituzione delle centurie anche qual organo politico: la divisione delle classi in un egual numero di centurie di *seniores* e di *juniores* doveva far sì, che i primi formassero, per così dire, l'elemento conservativo in opposizione alle tribù degli *juniores;* l'intento del legislatore si scorge chiaro, considerando che sebbene le centurie dei *seniores* contassero minor numero d'individui [3], nullameno avevano un ugual numero di voti.

Il Lange [4] dice, che le centurie dei *seniores* dovevano approssimativamente essere composte di 165 individui, mentre quelle degli *juniores* di 326.

---

(1) *De Rep.*, II, 22.
(2) *Handbuch der röm. Alterth.* II., Th. I. Abth. S. 269.
(3) La proporzione fra i *juniores* ed i *seniores* press'a poco è 6, 5: 3, 5.
(4) I.er Band., S. 354.

Passiamo ora a rischiarare un altro punto sui Comizi centuriati, vale a dire, la forza numerica delle singole classi. A noi sembra che il Lange, più volte da noi citato, abbia in proposito colpito nel segno, per cui attenendoci semplicemente alle sue opinioni, ci accontenteremo di lasciare a lui la parola [1]: « Le singole classi, dice egli, astraendo dalle centurie dei cavalieri e degli artigiani, sono rappresentate in ordine da queste centurie, 80, 20, 20, 20, 30. Questo rapporto numerico corrisponde senza dubbio al rapporto reale della popolazione delle singole classi; cosicchè nella prima classe vi erano $^{8}|_{17}$ del numero complessivo dei cittadini romani delle classi; nella seconda $^{2}|_{17}$, nella terza $^{2}|_{17}$, nella quarta $^{2}|_{17}$, nella quinta $^{3}|_{17}$. Imperciocchè solo supponendo che le singole centurie delle diverse classi avessero un' egual forza numerica, questa spartizione delle centurie fra le classi corrisponderebbe allo scopo militare della divisione, secondo cui ogni centuria doveva armare 100 uomini. A ciò non contraddice la notizia di Livio, priva affatto di fondamento, ma bensì ciò che Cicerone sostiene [2], che cioè in ognuna delle centurie delle 4 ultime classi vi eran più cittadini che quasi in tutta la prima classe; e ciò che sulla stessa base scrive Dionisio [3], che i cittadini della prima classe in proporzione di numero erano obbligati al servizio militare in un rapporto molto maggiore che quelli della seconda, ecc., come pure il fatto del carattere preponderantemente aristocratico dei Comizi centuriati, prima che fossero stati totalmente trasformati al tempo delle guerre puniche.

» Quella opinione però di Dionisio è falsa pel semplice motivo, che è in opposizione al fatto incontrastato, essere stati obbligati tutti i cittadini compresi nelle classi al servizio militare; è perciò necessariamente falsa la supposizione, che ha per fondamento, avuto riguardo al tempo di Servio Tullio; e di necessità tale sarà pure la congettura dei moderni, basata su di essa, che del resto trae seco altre incoerenze, quella congettura cioè, giusta la quale ogni centuria avrebbe rappresentata un'egual misura di campo, cosicchè in una centuria della prima classe avrebbe potuto esser compreso al sommo un solo

(1) I. Band., S. 348 e 349.
(2) *De Rep.*, II, 22.
(3) IV, 21.

decimo dei membri d'una centuria della V.ª Il fatto poi del carattere aristocratico dei centuriati, che non si può negare, come pure la disuguaglianza numerica delle centurie delle varie classi, ch'ebbe luogo posteriormente, ciò che appunto ha indotto e Cicerone (1) e Dionisio (2) a considerarla come originaria, si spiega facilmente. Giacchè già nei primi tempi della Repubblica i poveri crebbero in un rapporto numerico non proporzionato al numero dei ricchi, cosicchè si avrebbe dovuto, per mantenere l'originaria importanza della divisione in centurie di Servio, ad ogni censo costituirle di nuovo.

» Ma questo non avea luogo; i consoli ed i censori patrizi non erano a ciò propensi, e potevano declinare ogni cambiamento richiamandosi al numero di Servio; perciò le centurie delle classi inferiori dovevano divenire più numerose, ed il carattere dei Comizi centuriati d'anno in anno più aristocratico. Certo, che anche il rapporto delle centurie coll'esercito non poteva essere mantenuto; e con ciò è dimostrato perchè cessasse lo stesso assai per tempo, come lo prova il genere di riforma indrodotta nell'esercito da Camillo. »

Qui però si potrebbe fare una domanda: come potevano essere i membri della prima classe tanto numerosi da eguagliare quasi quelli delle altre? Di questo non ci faremo alcuna meraviglia, quando considereremo che la somma censuaria assegnata come *minimum* alla prima classe non era che di cento mila assi, ossia di cento mine; ammesso anche fossero stati assi gravi, equivalenti a 10 dramme attiche, su di che c'è molto da dubitare, il prezzo richiesto pella prima classe sarebbe stato di circa 7625 lire; somma a cui certo potevan arrivare la maggior parte dei possidenti romani. Anche l'estensione dei campi, che dovevano possedere gli ascritti alla prima classe prova lo stesso; secondo il calcolo più verosimile un jugero valeva cinque mila assi (circa 381 lire); perciò dovendo quelli della prima classe possedere almeno venti jugeri di terreno, non era già molto. E se Livio avesse inteso parlare dell'asse posteriore, che era un quinto dell'antico, le cifre s'abbasserebbero ancora più; in tal caso la prima classe avrebbe in origine abbracciato tutti i benestanti, ossia la classe media

(1) *De Rep.*, II, 22, 40.
(2) II, 14, 23.

degli agricoltori. Con questo concorderebbe il fatto, che anche nei primi tempi della Repubblica le famiglie patrizie non possedevano una stragrande estensione di terreno, e che anche quelli che coprivano i sommi onori attendevano all'aratro.

In base a tutto ciò il carattere originario della costituzione delle centurie non sarebbe stato preponderantemente aristocratico, ma lo sarebbe divenuto solo in seguito.

Abbiamo già in antecedenza notato brevemente quale competenza avessero i Comizi centuriati quando funzionavano qual organo politico; passiamo ora ad esaminare la cosa più da vicino, facendo osservare che si tratta di poteri appartenenti ai centuriati nei primi tempi della Repubblica, dopochè la costituzione Serviana fu ripristinata e forse ampliata.

Appartenevano a questi Comizi (1): 1.° l'elezione dei magistrati superiori; 2.° la legislazione; 3.° il deliberare della guerra; 4.° il decidere in casi d'appello, diritti che, come si vede, furono tolti ai Comizi curiati.

Nell'elezione dei magistrati la proposta dei candidati veniva fatta dal Senato e certamente di persone patrizie. Ma, come già sappiamo, il re, onde ottenere l'*imperium,* abbisognava della *lex curiata de imperio*, solo in forza della quale venivagli lo stesso conferito; ora questa attribuzione di conferire l'*imperium* prima al re e poi a' supremi magistrati non passò già alle centurie, ma restò ancora ai Comizi delle curie; perciò ai soli patrizi, che così avevano il diritto di confermare l'eletto dalle centurie, diritto, che rimase alle Curie fino alla legge Moenia (2).

Il primo luogo nella categoria dei magistrati superiori eletti dalle centurie tenevano i consoli, che ereditarono quasi ogni potere, prima posseduto dal re. Niehbur (3) opina, che dopo la ritirata della plebe i consoli fossero eletti più volte dalle Curie e solo confermati dalle Centurie, e che finalmente nel 272 si trovasse l'espediente d'eleggerne uno dalle Curie, l'altro dalle Centurie; dopo i decemviri però sarebbe diventato generale l'uso antico d'eleggere ambidue nei centuriati. Ma questa opinione

(1) I Comizi centuriati, in opposizione ai tributi (*levioribus*), s'appellavano *justa*. Vedi Cic., *Post. red. in Sen.*, 11, 27.

(2) Fino alla metà circa del V secolo. Vedi Cic., *Brut.*, 14.

(3) *Römische Gesch.*, I.er Band., S. 636. II.er Band., S. 204-212.

dello storico tedesco è assolutamente falsa. È unicamente basata su interpretazioni stiracchiate di singoli passi d'autori.

Anche l'elezione del pretore, dopochè fu istituita la pretura, competeva ai Comizi centuriati (1). Quando nel 511 fu eletto un secondo pretore per giudicare le liti coi *peregrini*, veniva scelto anch'egli dalle centurie (2).

Sostituiti per alcun tempo ai consoli i tribuni militari *consulari potestate*, la loro elezione era un' attribuzione dei Comizi centuriati (3).

Da questi venivano pure eletti i due Censori istituiti nel 311 (4).

Anche l'elezione dei Decemviri ebbe luogo nei centuriati (5).

In secondo luogo alle centurie fu data la facoltà di approvare o rigettare le proposte legislative fatte dal Senato (6). Il primo esempio d'un atto legislativo del popolo è la *lex Valeria de provocatione* (7) nell'anno 245; seguono le XII tavole dei *Decemviri* (8), e più tardi tutte le *rogazioni* dei consoli, dittatori, tribuni militari *consulari potestati*, ecc.

Anche quivi perchè una decisione delle centurie diventasse

---

(1) Livio, X, 22. *His agendis dies est consumptus; postridie ad præscriptum consulis et consularia et prætoria comitia habita.* Livio, VII, 1, *prætorem collegam consulibus atque iisdem auspiciis creatum.*

(2) Pompon., *De orig. jur.* 28. *Post aliquot deinde annos non sufficiente eo prætore quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veneral creatus est alius prætor, qui peregrinus appellatus est, quod plerumque inter peregrinos jus dicebat.*

(3) Livio, V, 13... *plebejos alios tribunus militum consulari potestate omnes fere centuriæ dixere* ... e cap. 52: *Comitia centuriata quibus consules tribunosque militares creatis, ubi auspicato, etc.*

(4) Messala in Gellio, XIII, 15. *Majores (magistratus) centuriatis Comitiis fiunt, maxima (auspicia) sunt consulum, prætorum, censorum.*

Vedi pure Livio, XI, 45. *Comitiis perfectis, ut traditum antiquitus est, censores in Campo ad Aram Martis sellis curulibus consederunt, quo repente principes senatorum cum agmine venerunt civitatis. Deinde collaudantibus cunctis deducti sunt in Capitolium ...*

È la stessa solennità che ha luogo nell'elezione dei consoli.

(5) Cic., *De Rep.*, II, 36 ... *ut et consules et tribuni plebis magistratu se abdicarent atque ut decemviri maxima potestate sine provocatione crearentur, qui et summum imperium haberent et leges scriberent*

Livio, III, 32... *Placet creari decemviros sine provocatione et ne quis eo anno alius magistratus esset.*

(6) Dionisio, IV, 20.

(7) Cic., *De Rep.*, II, 3, 53.

(8) Livio, III, 34.

legge, faceva d'uopo che fosse confermata dalle curie, la qual cosa era espressa nella frase *patres auctores facti*. Ma questo diritto delle curie dovette in fatto cessare assai per tempo; fu tolto formalmente mediante la *lex Publilia* [1] nel 416.

Il dichiarare la guerra, era il terzo diritto [2] dei centuriati; ma nei casi ordinari, doveva precedere una proposta del Senato [3].

Il diritto di far pace competeva al Senato, benchè da un *passo* di Livio sembrerebbe avesse avuto luogo eziandio una *rogatio* al popolo [4].

L'ultimo diritto dei centuriati era quello di decidere nei casi d'appello. Abbiamo anteriormente notato come stesse la cosa in proposito sotto i re. Colla legge *Valeria* del 245 stabilivasi, che ogni cittadino romano entro il cincondario della città (un miglio all'intorno) si potesse appellare al popolo contro una sentenza capitale. Questo diritto d'appello (*provocatio*) colla *Lex Horatia* del 305, colla *Valeria seconda* del 454 e con quelle proposte da *Porcius* e *Gracchus*, fu in seguito sempre più esteso, tanto rispetto al circuito, in cui poteva aver valore, come anche rispetto alla qualità della condanna, contro cui ci si poteva appellare [5]. Solo contro il dittatore non poteva aver luogo l'appello ai Comizi.

Le XII tavole attribuivano il diritto di trattare processi capitali ai Comizi [6]. Questi processi decidevansi in prima istanza

(1) Livio, VIII, 12.

(2) Livio, IV, XXXI, 6. *Rogatio de bello Macedonico primis comitiis ab omnibus centuriis antiquata est.* Vedi pure XLII, 30.

(3) Livio, IV, 30. *Controversia inde fuit, utrum populi jussu indiceretur bellum, an satis esset senatus consultum. Pervicere tribuni ut consules de bello ad populum ferent.* Vedi pure Livio, XXI, 17.

(4) Livio, XXXVII, 52. *Et senatus eam pacem servandum censuit et paucos post dies populus jussit.*

(5) Pompon., Dig. I, 22, 16. *Qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent (consules) lege lata factum est, ut ab eis provocatio, neve possent in caput civis romani animadvertere injussu populi. Solum relictum est illis, ut coercere possent et in vincula pubblica duci juberent.* Cic., *De Leg.*, III. 3, 6. *Magistratus nec obedientem et noxium civem multa, vinclis, verberibus coerceto, ni per majorve potestas populusve prohibisset; ad quos provocatio esto.*

(6) Cic., *De Leg.*, III. 19, 44. *Tum leges preclarissimæ de XII tabulis translatæ duæ, quorum altera privilegia tollit, altera, de capite civis rogari nisi ma-*

dai *quæstores*, dai *decemviri*, dagli *ædiles* e dai *tribuni*; contro la loro sentenza s'appellava il reo al popolo; talvolta però tutto il processo trattavasi davanti ai Comizi, ed allora i magistrati facevano da inquisitori ed accusatori. Però dal momento che crebbero d'importanza i Comizi tributi, gran parte dei processi, specialmente contro nobili, venivano trattati dai tribuni avanti ai comizi tributi o plebei; ciò consideravasi nullameno come una usurpazione [1].

Quello che in ogni Comizio romano, e perciò anche nei Centuriati, mancava, era l'iniziativa e la discussione. Essi possono essere convocati solo dai sommi magistrati, decidere su proposte che vengono loro fatte *(rogationes)*, non cangiarle o modificarle, ma semplicemente accettarle o rigettarle.

La presidenza dei Comizi l'avevano i magistrati investiti dell'*imperium*, quindi i consoli, i dittatori, gl'interrè, i tribuni dei soldati con poteri consolari, i decemviri, e nei casi criminali, il pretore. Qual dei due consoli avesse la presidenza, era determinato dalla sorte o da un senato consulto. Prima di tenere i Comizi, si dovevano sempre osservare gli auspicii. I Comizi s'annunziavano al suono del corno; convocato il popolo, l'*accensus* (un servo pubblico) invitavalo di nuovo con queste parole: *Omnes Quirites ite ad conventionem huc ad judices* [2]. Proposte di leggi o liste di candidati, dovevano essere approvate dal Senato e fatte conoscere al popolo diciasette giorni prima (*trinundinum*). Alle volte ai Comizi centuriati si faceva precedere una *concio* (specie di meeting), in cui i magistrati concedevano anche la parola sull'affare da trattarsi.

La votazione avveniva *viritim* nelle singole centurie, e poi per centurie. Alla fine si pubblicava l'esito della votazione (*renuntiatio*).

Sotto Servio Tullio e nei primi tempi della Repubblica, abbiamo adunque due specie di Comizi, i centuriati, che hanno una base timocratica, ed i curiati, che hanno la base nelle curie, nelle *gentes* [3] e nelle famiglie. I primi sono il vero organo del po-

---

ximo comitatu vetat. Vedi pure Cic., *Pro Sex.* 30, Plaut., Ps. IV, 7, 134. Aulel., IV. 7, 20. Schol. Bob., p. 337 et passim, ecc.

(1) Livio, II, 35.

(2) Varrone, lib. VI, 86.

(3) La *gens* comprendeva tutte quelle famiglie, che facevano risalire la loro ori-

polo possidente; ma le decisioni dello stesso abbisognano però d'essere rattificate dai secondi, per avere forza di legge (almeno nelle elezioni e nella legislazione); e sotto questo riguardo si potrebbero rassomigliare i Comizi curiati alla Camera dei Pari nella costituzione attuale inglese, od al nostro Senato.

Servio Tullio fu il legislatore che riformò la costituzione; non bisogna però credere, che già sotto di lui sia stata tale quale la troviamo nei primi tempi della Repubblica. È probabilissimo, che siccome la rivoluzione fu effetto del concorso dei patrizi e dei plebei, così quelli abbiano fatto ai plebei delle concessioni più larghe. In ogni modo la base dovette essere stata posta da Servio Tullio.

I Comizi centuriati in seguito, subirono una trasformazione in senso democratico, ma prima di parlarne, tratteremo d'un'altra specie di Comizi, che si vennero sviluppando col progredire della Repubblica, vogliamo dire, dei Comizi tributi.

---

gine ad un solo capostipite vero o supposto. Secondo la tradizione romana, Romolo aveva diviso tutto lo Stato in tre tribù; ogni tribù abbracciava 10 curie, ogni curia 10 genti, ogni gente 10 famiglie; tutto lo Stato comprendeva dunque 300 genti e 3000 famiglie, coll'obbligo ciascuna di queste di armare un *miles;* il numero 3000 ci dà la forza primitiva della legione romana.

Quanto di vero vi sia in quella tradizione non è qui il luogo di discorrerne.

CAPITOLO TERZO

Dei Comizi Tributi.

Già Servio Tullio aveva diviso il territorio romano in quattro tribù, che portavano il nome dei quattro quartieri della città; ciascuna abbracciava un dato numero di *regiones rusticæ*, e queste alla lor volta i *pagus* ed i *vicus;* le nuove tribù poi distinguevansi dalle tre antiche tribù, perchè queste gentilizie, quelle locali. Le *regiones* comprese nelle tribù, divennero alla lor volta dappoi tribù rustiche, cosicchè nel 513 avanti Cristo, il numero delle tribù ammontava a 35, fra cui quattro urbane [1]. Queste tribù, oltre che essere una divisione locale, erano anche una divisione della popolazione dello Stato, e perciò ognuno per essere cittadino doveva essere ascritto ad una tribù, nella stessa guisa che un campo (*ager*) per appartenere al territorio romano doveva giacere in una delle tribù.

Comprendevano quindi queste tutti i cittadini romani, patrizi o plebei, *locupletes* o proletarii, ingenui o libertini, esclusi gli *ærarii* [2].

Però questa divisione in tribù operata da Servio, non aveva importanza negli affari dello Stato; quest'importanza l'acquistò in seguito mercè le lotte fra i due ceti patrizi e plebei. Siccome i patrizi avevano già la loro divisione in curie, anche i plebei nei loro concilii s'adunavano per tribù, e ciò era naturale, non

(1) Questa è opinione di Mommsen, Lange ed Huscke, i quali s' attengono al passo di Livio (I, 43): *Quadrifariam enim urbe divisa, regionibusque et collibus, partes eas tribus appellavit*, ed al passo di Varrone (*De vit. pop. rom.*) ove, parlando dei 26 distretti rustici di Servio, li appella non tribù, ma *regiones*. Nel resto il Becker (*Handbuch*, ecc. II, 1 Abth. S. 165, u. fol.) ammette una divisione in 30 tribù, 4 urbane e 26 rustiche, ritenendo le *regiones* di Varrone corrispondenti a *tribus*. Così pure il Göttling, il Vannucci ed altri.

(2) *Ærarium facere* equivaleva a *tribu amovere*.

essendovi altra divisione che li comprendesse tutti; e d'altra parte generalmente quelli della stessa tribù erano anche vicini e conoscenti. Vedendo i plebei che i loro interessi erano conculcati dai patrizi, si raccolsero anch'essi in assemblee per difenderli; assemblee che acquistarono una vera importanza coll'istituzione del tribunato, potendo venir convocate dal tribuno e dandosi ai loro decreti una forma legale.

Questi Comizi tributi erano adunanze esclusivamente della plebe, che votava per tribù, dopo d'avere votato *viritim* per entro le tribù; i patrizi, siccome vi si trattavano interessi puramente della plebe, erano esclusi. Questo risulta pure da ciò, che i Comizi tributi non erano mai tenuti sotto la presidenza di magistrati patrizi, almeno avanti le leggi delle XII tavole (1).

Erano dunque i Comizi tributi in origine assemblee delle tribù, come sembra indicarlo il nome?

No; erano assemblee della plebe, nelle quali essa si radunava per tribù, non avendo altra divisione; da essi, prima della legislazione delle XII tavole, erano esclusi i patrizi coi loro clienti; i libertini, al contrario, facevan parte delle 4 tribù rustiche, quando fu fatta distinzione fra urbane e rustiche; ciò risulta dalla narrazione di Livio, il quale dice, che Appio Claudio stabilì non dovessero più essere ascritti alle 4 tribù urbane, ma (oltrepassato che avessero un dato censo) potessero entrare in una delle 31 rustiche a lor piacimento (2), e che Fabio Rulliano

---

(1) Contro questa opinione sostenuta da Niehbur (*Röm. Gesch.* I, s. 439) nulla prova il passo di Livio (II, 56). *Haud parva res sub titulo prima specie minime atroci ferebatur; sed quæ patriciis omnem potestatem per clientium suffragia creandi, quos vellent, tribunos auferret.*

La *rogatio* di Valerone era: *ut plebei magistratus tributis comitiis fierent.* Se il rappresentante del popolo voleva che i tribuni s'eleggessero nei Comizi tributi, dovevano naturalmente essere esclusi sì i patrizi che i loro clienti. Ma, si dice: eppure i patrizi erano presenti ai Comizi, e numerosi, come risulta da vari passi di Livio Questo non prova nulla; ci saranno stati o per vedere l'esito della votazione, o per sturbare colla loro presenza e colla loro autorità decisioni a loro ostili. Vedi Dionisio, IX, 41.

E poi Livio dice espressamente: *Consules nobilitasque ad impediendam legem in concione consistunt .. Submoveri Lætorius jubet, præterquam qui suffragium ineant.* Non avevano dunque diritto di votare; se l'avessero avuto, Letorio non li avrebbe potuti allontanare. Vedi Dionisio, X, 40; VII, 59.

(2) Livio, IX, 46. *Cæterum Flavium dixerat ædilem forensis factio Ap. Claudii censura vires nacta, qui Senatum primis libertinorum filiis lectis inquinaverat Et postquam eam lectionem nemo ratam habuit, nec in Curia*

(450. U. C.) ristabilì l'antico ordine di cose, dividendo i libertini fra le 4 tribù urbane [1]. Nel 585 poi fu stabilito che tutti i libertini appartenessero alla tribù Esquilina [2]. Di regola però i libertini furono quasi sempre ascritti alle 4 tribù urbane.

Dopo le leggi delle XII tavole e la *lex Valeria* del 305 poterono far parte dei Comizi tributi anche i patrizi; ma certo ch'essi potevano avere poca influenza di rimpetto ai numerosissimi plebei. I Comizi tributi restarono fino alla fine della Repubblica l'assemblea democratica romana, in cui la plebe aveva una decisiva prevalenza.

I soli tribuni fino alla *lex Valeria* avevano nei Comizi tributi l'iniziativa [3]. Da quel tempo poteva far proposte anche il Senato, ma col mezzo dei tribuni [4].

D'allora in poi anche i tribuni, volendo fare alla plebe qualche proposta, dovevano prima riferirne al Senato, e solo dopo alla plebe [5]. Succedeva bensì, che alle volte i tribuni facessero prendere dal popolo qualche decisione senza l'*auctoritas* del Se-

---

adeptus erat, quos petierat opes urbanas, humilibus per omnes tribus divisis forum et campum corrupit.

(1) Livio, I, C... *donec Q. Fabius et P. Decius censores facti et Fabius simul concordiæ causa, simul ne humillimorum in manu Comitia essent, omnem forensem turbam excretam in quatuor tribus conjecit, urbanasque eas appellavit.*

(2) Livio XLV, 15. *Postremo eo descensum est, ut ex quatuor urbanis tribubus unam palam in atrio libertatis sortirentur, in quam omnes, qui servitutem servissent, conjicerent; Esquilinæ sors exiit: in ea Tib. Gracchus pronuntiavit libertinos omnes censeri placere.*

(3) Dionisio, IX, 41.

(4) Livio, VIII, 23. *De ambitu a C. Sætilio tribuno plebis auctoribus patribus tum primum ad populum latum est.* XXV, 7. *Dimissis equitibus de nulla re prius consules retulerunt, omniumque in unum sententiæ congruebant, agendum cum tribunis plebis esse, primo quoque tempore ad plebem ferrent...* XXVI, 33. *L. Atilius tribunus plebis ex auctoritate Senatus plebem in hæc verba rogavit.* XXVII, 11, *ex auctoritate patrum latum in plebem est, plebesque scivit.*

Vedi Becker, op. cit. II, 3 Abth. s. 118, Anm. 464.

(5) Plutar. Mario, 4. Livio, XLII, 21. *Tribuni rogationem, quam de Liguribus deditis promulgare in animo haberent, in Senatum recitarunt. Ex auctoritate deinde Senatus, eam rogationem promulgaverunt.* Livio XXXVIII, 36... *Huic rogationi quatuor tribuni plebis, quia non ex auctoritate Senatus ferretur, quum intercederent, edocti populi non Senatus jus, suffragium quibus velit impartiri.*, ecc.

Vedi pure Livio, IV, 49; LVIII, *Epitomæ*.

nato, ma ciò era un'anomalia; e posteriormente assai di rado succedeva che un tribuno potesse a dispetto del Senato far passare una legge e mantenerla per alcun tempo in vigore. Dalla legge *Valeria* in poi adunque, i Comizi tributi cessarono d'essere assemblea della plebe, considerata come uno Stato nello Stato; anch'essi furono sottoposti alla direzione del Senato, e sebbene l'iniziativa spettasse sempre ai tribuni, pure qualunque loro proposta doveva anzitutto venir approvata dal Senato.

Restarono pur sempre questi Comizi un' arma potentissima nelle mani di tribuni ambiziosi ed innovatori; la storia degli ultimi tempi della Repubblica lo attesta a chiare note; nullameno servivano in certo qual modo a tenere in freno la classe aristocratica, finchè non divennero preda dei demagoghi e della corruzione.

Quando i Comizi della plebe divennero Comizi del popolo romano, un po' alla volta ebbero anche gli *auspicia* (1).

I Comizi tributi, come già abbiamo accennato, erano originariamente presieduti da un tribuno, che s'estraeva a sorte dal Collegio (2), trattandosi di Comizi radunati per qualche elezione; e da tutto il Collegio, quando si trattava di Comizi radunati per iscopi legislativi (3).

Appunto perchè la presidenza era dei tribuni, i plebisciti si appellavano anche *leges tribuniciæ* (4).

Posteriormente i Comizi tributi, specialmente trattandosi d'elezioni, potevano anche essere presieduti da consoli, da pretori

(1) Livio, VI, 41. Nel 386 Appio Claudio domanda: *Penes quos igitur sunt auspicia more majorum? nempe, penes patres, nam plebejus quidem magistratus nullus auspicato creatur.* — Colla legge Elia e Fufia nel 598 (Cic., *De prov. cons.*, 19, 46), furono concessi gli auspicii.

(2) Livio, III, 64 ... *Ut Comitiis præesset, Marco Duilio tribuno plebis, sorte evenit.*

(3) Cic., *De leg. ag.*, II, 9, 22... *et videlicet collegas suos ad scriptores legis agrariæ non repudiabit, a quibus ei locus primus in indice et in præscriptione legis concessus est.* — Anche in questo caso però potevano essere presieduti da un solo, comunemente da quello che faceva la proposta. Livio, XLIII, 16. *Hinc contentione orta, rogatio repente sub unius tribuni nomine promulgatur.* XXVI, 33. *Itaque censeo, cum tribunis plebis agendum esse, ut eorum unus pluresve rogationem ferent ad plebem.*

(4) Livio, III, 56... *implorare leges de provocatione et consulares et tribunicias.* — Cic., *Pro Sext.*, *lege tribunicia Matris Magnæ Pessinuntius ille sacerdos expulsus.* Cic., *Pro Dom.* 49, *video enim esse legem veterem tribuniciam, quæ vetet injussu plebis ædem, terram, aram consecrare.*

ed anche da edili [1]. Specialmente trattandosi di processi criminali, comunemente avevano la presidenza gli ultimi [2]. Quando i Comizi tributi erano lagislativi, li presiedevano per lo più i tribuni, più tardi non di rado il pretore urbano, talchè le *leges prætoriæ* votavansi sempre nei Comizi tributi [3].

Passiamo a parlare della competenza dei Comizi tributi.

Questi s'arrogarono il potere, di cui godevano posteriormente, per usurpazione, autenticata solo da un colore di legalità. Originariamente pare non abbiano avuto i tribuni il diritto di convocare la plebe; essi erano stati eletti per proteggere il singolo e non per rappresentare l'intero ceto de' plebei [4], ed appunto per questo Silla, che voleva ricondurre il tribunato ai suoi principii, tolse ai tribuni un tal diritto. Ma già nel secondo anno del tribunato (262 U. C.) Livio racconta, che ebbe luogo un plebiscito, il quale legalizzava le concioni della plebe (la *lex Icilia*), e che nel seguente anno le tribù votarono l'esiglio di Coriolano.

La *lex Icilia* stabiliva, che le concioni dei tribuni non potessero essere sturbate o fatte cessare da alcun magistrato patrizio [5], legge che poi valse durante tutto il periodo dei tributi [6]. In questi primi tempi però le assemblee della plebe non erano direttamente legislative; in esse la plebe esternava

---

(1) Gell., VI, 9. *At Ædilis, qui Comitia habebat, negat accipere.*

(2) Cic., *Pro Sext.* 44, 95. *Nam quid ego de ædile ipso loquar, qui etiam diem dixit et accusavit de vi Milonem.* — Vedi Livio, VII, 28; VIII, 22; X, 13, 23, 47; XXV, 2; XXXIII, 42; XXXV, 10, 41; VI, 42.

(3) Cic., *Pro Balbo*, 24, 55. *Mitto vetera, proxima dico: ante civitatem Veliensibus datam de Senatus sententia C. Valerium Flaccum, prætorem urbanum nominatim ad populum de Calliphana Veliense, ut ea civis romana esset, tulisse.* — La cittadinanza concedevasi sempre nei Comizi tributi.

(4) Marquardt., *Handb. d. Rom.* Alt. II, Th. 3, Abth. s. 159.

(5) Dionisio, VII, 17, 69.

(6) Livio, XLIII, 16; *Valer. Max.*, IX, 5, 2. Livio Druso fece imprigionare il console L. Filippo « *quia interfari tribunum concionantem ausus fuerat* ». Era delitto l'interrompere il tribuno che parlasse al popolo.

La legge Publilia Voleroniana (283) prodotta da Livio, II, 56 . . . « *rogationem tulit ad populum, ut plebeji magistratus tributis Comitiis fierent. Haud parva res sub titulo prima specie minime atroci ferebatur; sed quæ patriciis omnem potestatem per clientium suffragia creandi, quos vellent tribunos auferret* ». Prima dunque i patrizi coll'ajuto dei loro clienti, sceglievano a tribuni chi volevano; ma ora la cosa doveva essere diversa. Livio, II, 58. *Tum primum tributis Comitiis creati tribuni sunt.*

semplicemente il suo desiderio, influendo così indirettamente anche sulle decisioni dei Comizi centuriati; oppure votava un plebiscito, il quale dai tribuni era poi recato nel Senato (*actio*), onde questo lo prendesse in disamina [1]. Queste *actiones* portate dal Senato nei Comizi centuriati (*ex auctoritate Senatus*), oppure, come crede Walter [2], direttamente nelle Curie e da queste confermate, divenivano leggi dello Stato [3].

Ma i Comizi tributi ottennero una posizione più indipendente dirimpetto ai Centuriati, e poterono contendere con questi nelle attribuzioni legislative colle leggi *Horatia* (anno 305), *Publilia* (415) e *Hortensia* (467). La prima stabiliva che i plebisciti non potessero essere annullati nei Comizi centuriati [4]. Con questa legge i Comizi tributi acquistarono un vero potere legislativo. La legge *Publilia* non faceva che confermare lo stesso potere [5]. Anche l'*Hortensia* attribuiva alla plebe lo stesso diritto, concedendo ai plebisciti forza di legge [6]. Secondo i passi degli autori antichi, tutte queste tre leggi avrebbero dunque dato ai Comizi tributi le stesse attribuzioni; è probabile però, che le posteriori fra le tre le abbiano maggiormente estese. Göttling [7] ritiene, che prima della legge *Horatia*, i plebisciti per diventar leggi, abbisognassero della *Senatus auctoritas* e della conferma delle Curie; che colla *lex Horatia* cessasse d'essere necessaria la prima e colla *Publilia* la seconda; noi ci atteniamo semplicemente alla sua opinione. Riguardo al diritto d'elezione, ai Comizi tributi competeva anzitutto quello d'eleggere i magistrati plebei, i tribuni e gli edili.

---

(1) Livio, II, 56. *Huic actioni gratissimæ plebi cum summa vi resisterent patres.* E III, 9. *C. Terentilius Arsa tribunus plebis eo anno fuit. Is consulibus absentibus ratus locum tribuniciis actionibus datum, per aliquot dies patrum superbiam ad plebem criminatus mercime id consulare imperium invehibantur.*

(2) *Storia del Diritto romano* I, 51.

(3) Dionisio, X, 30, 32, 48, 52.

(4) Livio, III, 55. *Omnium primum cum velut in controverso jure esset, tenerentur ne patres plebiscitis, leges centuriates Comitiis tulere, ut, quod tributim plebs jussisset, populum teneret: qua lege tribunitiis rogationibus telum acerrimum datum est.*

(5) Livio, VIII, 12. *Tres leges secundissimas plebei adversus nobilitati tulit, unam ut plebiscita omnes Quirites teneret.*

(6) Gellio, XV, 27. *Q. Hortensius dictator eam legem tulit, ut eo jure, quod plebes statuisset, omnes Quirites tenerentur.*

(7) *Gesch. d. Röm.* Stadt. v, § 108, s. 310.

In origine i tribuni furono eletti dalle Curie [1], posteriormente dalle Centurie [2]. Colla legge di Volerone testè citata, l'elezione dei magistrati plebei passò definitivamente ai Comizi tributi (283). In questi magistrati plebei si comprendono i tribuni e gli edili della plebe [3].

In seguito ottennero essi anche il diritto di nomina degl'impiegati *minores* [4], la quale prima spettava al Senato o direttamente al console; e sotto questo aspetto i Comizi tributi crebbero d'autorità non già a danno dei Centuriati, ma bensì dei magistrati, che avevano nelle loro mani il potere. Fra questi magistrati *minores*, annoveravansi gli edili curuli, i tribuni militari, il prefetto della città, i duumviri perduellionis, ecc. [5]

L'anno 459 nei Comizi tributi venne pure per la prima volta determinata ai consoli la loro sfera d'azione [6].

In seguito s'interrogava il popolo anche sulle provincie da assegnarsi ai consoli stessi [7]. Si danno poi esempi di *prorogatio imperii*, in cui fu interrogata la plebe [8]. Però questi sono diritti che di regola competevano al Senato, e il domandare i Comizi tributi in proposito, non dipendeva che da politica del Senato o da mene di qualche demagogo.

---

(1) Cic., *Pro Corn. Itaque auspicato postero anno X tribuni plebis Comitiis curiatis creati sunt.*

(2) Livio, II, 56. *Rogationem* (Volerone) *tulit ad populum ut plebeji magistratus tributis Comitiis fierent. Haud parva etc.* Vedi nota N. 6 a pag. 42.

Erano quindi eletti in Comizi ove i patrizi coi loro clienti avevano la prevalenza. Ciò non poteva essere che nei Comizi centuriati

(3) Gellio, XVII, 21, 11. *Romæ autem ferme istis temporibus tribunos et ædiles tum primum per seditionem sibi plebes creavit.*

(4) Vedemmo qua'i fossero i magistrati *majores* parlando dei Comizi centuriati, la cui nomina spettava a quell'adunanza.

(5) Livio, IX, 3. *Ut tribuni militum seni deni in quatuor legiones a populo crearentur etc.* — Pseud. Ascon. ad Verr. *Tribunorum militarium duo genera: primum qui Rufuli dicuntur; hi in exercitu vocari solent; alii sunt Comitiati, qui Romæ Comitiis designantur.* V. Tacit., *Annal.*, XI, 22.

(6) Livio, X, 24. Fabio e Decio volevano ambidue far la guerra in Etruria. «*Patriciis tendentibus, ut Fabius Etruriam extra ordinem provinciam haberet, plebeis aucteribus. Decium ut ad sortem revocaret; fuit certe contentio in Senatu et postquam ibi Fabius plus poterat, revocata res ad populum est.*

(7) Livio, XXX, 27. *Consules jussi cum tribunis plebis agere ut si iis videretur, populum rogarent, quem vellet in Africa bellum gerere. Omnes tribus P. Scipionem jusserunt.*

(8) Livio, X, 22. *L. Volumnio ex Senatus consulto et scito plebis prorogatum in annum imperium est.*

Quando a qualche persona privata si doveva concedere qualche comando straordinario, eran sempre le tribù che lo concedevano dietro proposta del Senato. Negli ultimi tempi della Repubblica ciò è frequentissimo [1], anche senza quella proposta. Basti ricordare il comando straordinario attribuito a Pompeo mediante la *Lex Gabinia* [2].

I trattati di pace erano comunemente confermati dal popolo [3]; dimodochè Polibio [4] potè con tutta ragione attribuire, dopo le guerre puniche, ai Comizi tributi il diritto di confermare o rigettare i trattati di pace.

Il potere legislativo dei Comizi tributi si manifestò nei primi tempi assai attivo, mercè l'iniziativa dei tribuni della plebe; ad essi si devono le leggi che tolsero di mezzo l'abisso esistente fra patrizi e plebei. Le principali sono, la *Canuleja* (309) sul connubio, la *Licinia* (387) sulla eleggibilità dei plebei al Consolato, la *Ogulnica* (454) sull'eleggibilità dei plebei alle somme cariche ecclesiastiche. Esse sono nella storia della Repubblica romana tanti punti culminanti, splendidi successi delle vittorie politiche della plebe sul patriziato. Coll'andar del tempo il potere legislativo passò sempre più ai Comizi tributi, sia pel modo spicciativo con cui erano tenuti, sia pell'iniziativa che vi avevano i tribuni, rappresentanti il partito del progresso, che è comunemente quello che cerca introdurre nuove leggi e modificazioni nell'esistente costituzione. A ciò univasi pure il diritto di dettare altre norme risguardanti il diritto e l'amministrazione; cosicchè vero organo legislativo col progredire della Repubblica divennero i Comizi tributi. Ciò dovette naturalmente succedere a danno dei Centuriati.

Ma non solo nelle elezioni dei magistrati, non solo negli affari esterni e nella legislazione i Comizi tributi estesero il loro potere, bensì anche nella giurisdizione. Le tribù s'arrogarono un po' alla volta un certo diritto di controlleria e d'ispezione sui sommi magistrati della Repubblica, specialmente quando questi operavano in senso ostile alla plebe. Essi venivano chiamati, spirato il termine della lor carica, davanti al tribunale

---

(1) Livio, XXIII, 30; XXVI, 2; XXX, 27, 40, 41; XI, 8, 18; XXVI, 18.
(2) Mommsen. *Storia romana*, vol. III, cap. II.
(3) Livio, XXX, 43; XXXIII, 25; XXIX, 12: XXI, 17; XXXI, 6, 7.
(4) VI, 14. Livio, IX, 5. *Consules negarant injussu populi fœdus fieri posse*.

dei Comizi tributi, raccolti dal tribuno, ed erano giudicati. La pena comunemente consisteva in una multa. Il primo caso di tali processi è del 278 (1), e d'allora in poi divennero frequenti (2). Posteriormente ciò succedeva pei delitti di *peculatus* e *repetundarum* (3), commessi dai magistrati nelle provincie. Anche processi criminali venivano trattati dinanzi il tribunale della plebe: incesti, stupri, avvelenamenti, magie, usure, ecc, i quali erano intavolati dall'edile curule. Eziandio in questi casi le pene erano pronunziate in multe.

A tutti questi diritti aggiungeremo per ultimo quello di concedere la cittadinanza romana (4).

Da tutto ciò emerge qual' importanza dôvessero avere nella Repubblica romana i Comizî tributi; ad essi passò la maggior parte dei poteri, non rimanendo ai Comizi centuriati in fine, che l'elezione dei *majores magistratus*, il decidere di guerra e sentenziare in ultima istanza nei casi d'appello.

Il potere legislativo dovettero dividere coi Tributi, in modo però che almeno in fatto, venisse quasi intero nelle mani di questi ultimi.

Il processo dei Comizi tributi era simile a quello dei Centuriati; l'intimazione si faceva a voce, ed il dì stesso dell'adunanza l'invito di comparire al Comizio.

Trattandosi di leggi, la proposta doveva farsi 17 giorni prima della votazione.

Le adunanze erano valide, qualunque fosse il numero degli intervenuti; ma le tribù nullameno dovevano essere rappresentate tutte. Si traeva a sorte quale fra le tribù votasse la prima; le altre votavano contemporaneamente.

---

(1) Livio, II, 52, 54, 61.

(2) Livio, III. 31; Dionisio, X, 47, 49, 52; Livio, IV, 40, 41, 37, 42.

(3) Erano delitti d'estorsioni illecite a danno delle provincie, che commettevano i proconsoli ed altri magistrati provinciali

(4) Vedi nota N. 3 a pag. 12.

CAPITOLO QUARTO

Riforma dei Comizi centuriati.

Osservammo già in antecedenza che i Comizi centuriati avrebbero dovuto di necessità trasformarsi in un'adunanza aristocratica: vedemmo il perchè ciò dovesse succedere; coll'andar del tempo la prima classe diminuiva in numero abbracciando solo i più ricchi fra i possidenti cittadini, come pure i cavalieri; le altre all'incontro crescevano continuamente, giacchè il numero di quelli che diventano ricchi non istà in proporzione con quello di coloro che diventano poveri. Succedeva quindi comunemente, che nella votazione la prima classe ed i cavalieri, avendo comuni gli interessi, facessero preponderare la bilancia a loro favore ed a danno del popolo basso. La loro influenza era poi decisiva anche sotto altri riguardi; il popolo di campagna, quando veniva ai Comizi, ignaro com'era delle cose e delle persone, doveva di necessità attenersi, specialmente trattandosi d'elezioni, ai candidati dell'aristocrazia; arrogi che ogni iniziativa ed ogni diritto di conferma era o del Senato o delle Curie.

Di quest'ultime prerogative però rimase solo il consulto del Senato in affari legislativi (1), ossia l'iniziativa; il console poteva rigettare la nomina di qualche magistrato, ma questo consideravasi come un passo troppo ardito. All'incontro la conferma delle Curie fu tolta colla *lex Publilia* (2) (411) e colla *lex Moenia* (467).

(1) Livio, XXXVII, 53.

(2) Livio, VIII, 12. *Ut legum, quæ Comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium patres auctores fierent.*

I Comizi centuriati col procedere della Repubblica e coll'eguagliamento dei diritti, non potevano conservarsi aristocratici; la Repubblica romana aveva dovuto sopportare delle dure prove, guerre ed invasioni continue; in queste l'amor patrio e l'abnegazione, erano stati comuni sì al ricco che al povero; epperò era giusto fossero equiparati anche nei diritti politici, e si togliesse la base su cui i Comizi centuriati erano fondati, vale a dire, la timocrazia. A ciò arrogi il pensiero di fondere in un solo Comizio e i centuriati ed i tributi, onde gli ultimi non formassero uno Stato nello Stato; ciò non riuscì, e probabilmente per opera dei tribuni, i quali dovevano vedere di mal'occhio, che si togliesse loro quel mezzo potentissimo di manifestare al popolo i loro progetti di riforma.

Si vide adunque la necessità di rendere i Comizi centuriati più democratici. Ma anche in questo i Romani partirono dal principio di non distruggere l'esistente, ma semplicemente modificarlo e riformarlo.

Quando, come, da chi sia stata intrapresa una tal riforma, è questione agitatissima fra gli storici, poichè fatalità volle, che il libro di Livio, ove ciò di certo narravasi, andasse perduto, per cui bisogna basarsi unicamente su pochi passi, che si trovano qua e là negli autori latini. L'esaminare però ben addentro la cosa, ci condurrebbe forse troppo lungi; d'altronde uomini distintissimi, quale il Mommsen, il Gerlach, il Göttling, il Niehbur, l'Halthaus ed altri moltissimi, hanno parlato tanto ed esternate tante opinioni, che a noi riescirebbe impossibile il farci un criterio proprio; ci basterà accennare le opinioni più verosimili e poi attenerci a quella che ci parrà più giusta.

Il *Göttling* [1] ammette, la riforma essere successa nella prima metà del sesto secolo di Roma (quindi fra la prima e la seconda guerra punica), quando le tribù furono portate a 35, poichè fra il numero delle Centurie formate ora e le 35 tribù, v'è una stretta affinità; ritiene le Centurie essersi aumentate a 350, corrispondenti ai giorni dell'anno lunare. « Questo numero, dice egli (pag. 383), risulta, ammettendo in ognuna delle 35 tribù i cittadini delle cinque classi spartiti in cinque divisioni, assegnando ad ogni classe in ciascuna tribù una *Centuria juniorum*

(1) Opera citata, pag. 380 e seg.

ed una *seniorum* (1), e facendo votare i *capite censi* ed i *proletari* nella quinta classe delle quattro tribù urbane, come una parte delle Centurie di queste ». I senatori ed i cavalieri, secondo lui, votavano nella prima classe.

L'*Huschke* (2) dice, che il numero delle Centurie diminuì fino a 70, che in ogni tribù davasi una tribù di *juniorum* ed una di *seniorum*; che la tribù quindi venne divisa in cinque classi. Ammette che questa riforma sia avvenuta subito dopo la battaglia al lago Regillo (3).

Il *Marquardt* (4) ottenne dalle sue indagini e da' suoi studi questi risultati: 1.° Mentre le Centurie di Servio sono indipendenti dalle tribù, le Centurie della costituzione riformata trovansi connesse in un determinato rapporto, facendo parte ogni Centuria d'una tribù; 2.° Nella costituzione riformata restano le

---

(1) Diamo qui lo specchietto della prima tribù, secondo il Götthling.

PRIMA TRIBÙ		
CLASSE	CENTURIE	
	Numero	Qualità
I.	1 1	juniorum seniorum
II.	1 1	idem
III.	1 1	idem
IV.	1 1	idem
V.	1 1	idem
	10	

Facendo così per ciascuna tribù, si vede la disposizione delle classi, spartite in 35 tribù. Moltiplicando il numero 10 delle Centurie d'una tribù per il numero 35 di queste, s'ottiene il numero totale 350.

(2) Die Verfassung des Königs Servius Tullius, s. 754.

(3) Secondo l'Uschke perciò tutta la popolazione delle singole tribù, si divise in *juniores* sotto ai 45 anni, ed in *seniores* sopra i 45; con ciò s'ottennero 70 semi tribù o Centurie. Fatta quest'operazione, si divise la popolazione di ciascuna semi tribù, secondo il loro censo, in cinque classi, sulla base dell'estimazione di Servio Tullio.

(4) Opera citata, II. Th. III. Abth. s. 8, und folg.

classi Censuarie e nello stesso numero, divise in Centurie *juniorum* e *seniorum;* 3.° Restano pure le Centurie dei cavalieri e forse anche quelle degli artigiani; 4.° Mentre prima erano i cavalieri che avevano il diritto di votare pei primi, passò ora questo diritto a quella Centuria cui destinava la sorte, chiamata *prerogativa;* le altre venivano chiamate *jure,* cioè secondo l'usanza antica, prima i cavalieri, poi le altre Centurie della 1.ª classe, quindi la 2.ª classe, e così via [1]. Ogni tribù aveva dieci *Centurie*, cinque *juniorum* e cinque *seniorum;* ogni classe 35 Centurie di vecchi e 35 di giovani, rappresentata quindi in ciascuna tribù da due Centurie; arrogi le Centurie dei cavalieri e degli artigiani che sommavano a 18 le prime, ed a 5 le altre; e perciò le nuove Centurie erano 373; 6.° Questa riforma, come opina Dionisio, era un passaggio alla democrazia [2], venendo per essa tolto anzitutto alla classe alta il privilegio di votare prima, ed essendosi in secondo luogo aumentate le Centurie per modo che almeno tre classi dovevan ora votare, od anche tutte; finalmente erano tutte le classi rappresentate da egual numero di Centurie, e queste avevano per base le tribù; 7.° Questa riforma deve aver avuto luogo nel periodo di tempo, la cui storia narrata da Livio andò perduta; quindi fra il 462 ed il 536; durante la seconda guerra punica, deve essere già esistita, poichè Flaminio fu nominato console per prevalenza del partito democratico; in ogni modo solo dopo il 513, e probabilmente nel 534, essendo Flaminio censore, vennero le tribù aumentate a 35.

Niehbur [3] sostiene che delle Centurie si mantenne solo la divisione in cavalieri e non cavalieri; chi non apparteneva ad una tribù era escluso dalle Centurie, come nei Comizi tributi. Le classi, quali erano esistite fino allora, furono abolite, e tutti i tributi (gli appartenenti ad una tribù), che avevano un censo minore d'un milione d'assi, erano considerati come eguali; ogni tribù votava con due Centurie, una degli uomini sotto ai 45 anni, l'altra sopra. I libertini furono limitati alle quattro tribù urbane, che votavano dopo le rurali; a sei Centurie di cava-

---

(1) Cic., *Phil.* II, 33. *Ecce Dolabellæ, etc.*

(2) μεταβέβληται εἰς τό δημοτικώτερον.

(3) Opera citata, Th. III, pag. 374 e seg.

lieri vennero ascritte famiglie patrizie senza riguardo al censo; alle altre dodici Centurie vennero ascritti soltanto quelli, il cui censo superava il milione d'assi; ai Municipi s'assegnava una tribù mediante la sorte. In tal modo davansi ottanta Centurie, sei di cavalieri patrizi, dodici di cavalieri plebei, cinquantaquattro di tribù rustiche ed otto di tribù urbane (le tribù sono ritenute 31 e non 35).

Mommsen [1], dopo aver detto che i difficili tempi delle guerre (puniche, sannitiche, ecc.) avevano costretto il governo romano a mitigare il censo fino allora richiesto pel servizio dell'esercito (11000 assi, poi 4000, e per la flotta fra i 1500 ed i 375), per ciò riguarda il nostro argomento, così continua: « Queste innovazioni avvenute verosimilmente sulla fine dell'epoca passata (guerra contro Piro), ed in principio della presente (guerra punica), devonsi per certo attribuire, come non si deve attribuire la riforma militare di Servio, agli sforzi dei partiti; ma esse procacciarono però al partito democratico un essenziale cambiamento, in quanto che coi medesimi si misero necessariamente in equilibrio prima le pretese e poi i diritti dei cittadini coi pesi loro incumbenti. I poveri ed i liberti cominciarono a contare per qualche cosa nella Repubblica, dacchè essi la servivano, e da questa circostanza sorse precipuamente una delle più importanti riforme della costituzione di questo tempo, la riforma dei *Comitia centuriata,* che deve verosimilmente essere avvenuta nello stesso anno, in cui fu posto fine alla guerra per la Sicilia (513). Secondo l'ordine di votazione osservato fino allora, i cavalieri, vale a dire l'antica nobiltà dinastica e la nuova nobiltà popolana, erano i primi a deporre il voto nell'urna; succedeva la prima classe, cioè quella dei censiti più forti; quando queste due categorie si trovavano d'accordo, esse decidevano di qualsiasi votazione. Il suffragio dei censiti appartenenti alle seguenti quattro classi, non era di grande importanza, di coloro il cui censo risultava inferiore all'infima classe, era assolutamente illusorio, ed i liberti, meno poche eccezioni, non avevano alcun diritto alla votazione. Il nuovo ordinamento per contro attribuiva probabilmente a ciascuna delle cinque classi un egual numero di voti; fu inoltre tolto

(1) Opera citata, vol. I, p. II, lib. III, cap. XI, pag. 332, trad. ital.

ai cavalieri il diritto di votare i primi — essi conservarono però le loro apposite divisioni — e cotesto diritto fu trasferto ad una apposita sezione elettorale tolta fra la prima classe; e finalmente i liberti furono posti ad eguale condizione coi nati liberi. Questa riforma viene considerata come quella, che pone fine ai conflitti fra i patrizi ed i plebei, e con ragione, quando si voglia por mente, che per essa fu tolto alla nobiltà dinastica l'ultimo privilegio di politica importanza che avesse ancora, quello della precedenza nella votazione ».

Finalmente *Gerlach* (1) cerca dimostrare: 1.° Che l'assemblea delle Centurie entrò in intimo rapporto colle trentacinque tribù; 2.° Che le classi furono conservate nel numero di cinque, benchè perdessero sempre più d'importanza; 3.° Che il numero delle Centurie rimase in complesso inalterato, mentre al contrario nei rapporti di numero delle singole classi e nella determinazione del possesso s'introdussero essenziali combiamenti; 4.° Che parecchie modificazioni nelle singole parti non si devon tanto considerare come cangiamenti nella costituzione, come piuttosto occasionate da disposizioni di singoli censori. Più precisamente poi sostiene, che la prima classe aveva 70 Centurie le quali stavano in strettissimo rapporto colle tribù, vale a dire, ne aveva assegnate due per tribù, una *seniorum,* l'altra *juniorum*; sulle altre classi e sul loro numero di Centurie non ha nulla di preciso. Rispetto al censo egli accetta per l'ultima classe quello di 30,000 sesterzi, e riguardo al tempo della riforma ritiene, ch'essa debba essere successa avanti la seconda guerra punica, accordandosi in ciò col Marquardt.

Le opinioni quindi che versano su tal argomento sono, si può dire, divise in tre classi: gli uni credono le Centurie essere state diminuite a 70, e la riforma essere successa in un senso del tutto democratico (Niehbur, Huschke); altri invece ammettono le Centurie inalterate (Gerlach), solo quelle della prima classe diminuite di dieci, che si sono di conseguenza assegnate alle seguenti; per cui, secondo questi, la riforma non sarebbe stata per nulla democratica; altri finalmente (Göttling, Marquardt, Mommsen (2)), ammettono le Centurie aumentate a 360,

---

(1) *Historische Studien.* I. Die Verfassung d. S. Tull. in ihr. Ent. s. 407 e f.
(2) Mommsen, nella sua storia non accenna al numero delle Centurie, ma in

10 per ogni tribù, e che tutte le classi abbiano ricevuto egual numero di Centurie.

Noi, senza entrare iu minute disquisizioni, in vista che la riforma deve essere certo stata in senso democratico, e che si deve ammettere un eguagliamento dei poveri e dei ricchi, accettiamo i risultati degli ultimi storici, che cioè le Centurie votanti furono portate a 350, distribuite fra le trentacinque tribù in egual numero e divise in queste secondo le classi (2 per ciascuna), essendo rimasta la divisione in juniori e seniori, non calcolate le 18 Centurie dei cavalieri, a cui però fu tolto il diritto di votare pei primi, che venne dato ad una Centuria tratta a sorte fra quelle della prima classe, quindi fra le 70 sparse nelle singole tribù, anzi probabilmente fra quelle dei soli juniori.

Questa mutazione nei Comizi centuriati, li trasformò, come a proposito osserva il Mommsen, in un' assemblea democratica, ma non demagogica; essa fu l'ultima riforma ch' abbiano subito.

Dei diritti che restarono a quest'assemblea dopochè raggiunsero il loro pieno sviluppo i Comizi tributi, parlammo di già; nullameno riassumeremo qui ciò che fu detto altrove.

Quei diritti riducevansi: all'elezione dei consoli, dei pretori, e dei censori, ossia dei magistrati maggiori; alla decisione di guerra aggressiva; sebbene avessero non di rado influenza le decisioni tumultuose della plebe ed i *plebiscita*, nullameno nell'opinione dei Romani restò per fermo l'idea, che il diritto di dichiarare una guerra spettasse ai Centuriati, i quali, anche dopo cambiato natura, inchiudevano però sempre l'idea d'esercito; d'altronde ciò era tanto più giusto in quanto che, dopo introdotto l'uso di pagare il soldato, le spese dell'esercito, in caso le entrate straordinarie non fossero sufficienti, dovevano essere levate dai possidenti, che appunto formavano il nerbo dei Centuriati.

La legislazione al contrario passò per intiero ai Comizi tributi, benchè il diritto in teoria restasse ai Centuriati; le più

---

una sua opera anteriore: « *Ueber die römischen Tribus in administrativer Beziehung*. Altona, 1844 » — s'attiene all'opinione, che esternò pel primo Pantagato (350). —

importanti e più celebri leggi furono votate nei primi; lo stesso vale del diritto di *provocatio*.

Carattere distintivo dei Comizi centuriati fu sempre questo, ch'essi erano convocati da un console o da un dittatore, insomma da un magistrato, che avesse l'*imperium*, e come tali agli occhi dell'aristocrazia romana avevano sempre maggiore maestà che i tributi, tanto più che rimasero ad essi esclusivamente per lungo tempo gli *auspicia*.*

CAPITOLO QUINTO

Dei Comizi curiati sotto la Repubblica.

Prima di por termine alla prima parte di questi nostri studi che versa sui Comizi romani, non sarà fuor di luogo una breve considerazione sullo stato dei Comizi curiati al tempo della Repubblica.

Abbiamo già veduto in antecedenza quali diritti fossero rimasti ai Curiati dopo istituiti i Comizi centuriati, i loro *jura privata*, e fra i *publica* quello di conferire la *lex Curiata de imperio* (1), e quello di confermare le decisioni dei Comizi centuriati in affari legislativi. Fra i diritti privati s'annoveravano la *cooptatio*, l'*adlectio* e l'*arrogatio*. Solo per breve tempo ebbero i Curiati il diritto di confermare i decreti dei Centuriati; fu tolto alle Curie nel 415 colla legge *Publilia* (2). Il diritto d'impartire il comando ai magistrati eletti dai Comizi maggiori *(justa)* ritennero fino al 467, in cui venne loro tolto mediante la legge *Mœnia* (3), e d'allora in poi non fu più che una pura formola o una consuetudine, che forse durò fino alle guerre puniche (4). Al contrario restarono loro fino ai tempi di Cesare i diritti privati, la *cooptatio*, ecc.

I Curiati si tenevano nel *Pomærium* sotto la presidenza d'un magistrato patrizio alla presenza di tre auguri.

---

(1) La *lex Curiata de imperio* consisteva nella solenne impartizione dei pieni poteri *militari e giudiziari* ai consoli, pretori, dittatori, proconsoli e propretori, ed inchiudeva essenzialmente l'idea dell'*imperium*. Agl'impiegati minori, che non avevan l'*imperium*, ma solo la *potestas*, non era necessaria la *lex Curiata*.

(2) Livio, VIII, 12. *Ut legum, etc.* Vedi Nota N. 2 a pag. 47.

(3) Livio, IX, 38. *Lucius Papirius (dictator) atque ei legem Curiatam de imperio ferentem triste omen diffidit, quod Faucia Curia fuit principium.* V. IX, 39.

(4) Cic., *De leg. Ag.*, II, 11, 27. *Curiata tantum auspiciorum causa remanserunt.* — Cioè i solenni auspici sotto cui i consoli venivano investiti della loro carica, assicurarono a questi Comizi la loro esistenza.

PARTE SECONDA

Il Demos ateniese.

Esaurito il trattato sui Comizi romani, verremo sviluppando in Atene quel governo democratico, in cui il popolo figurava sopra tutti ed era il *sovrano,* nel pieno senso adoprato dai moderni socialisti.

Lasciando da parte l'areopago, l'arcontato e tutto ciò che non s'attiene strettamente al nostro argomento, non parleremo che dell'Assemblea popolare nelle sue fasi, finchè raggiunse quello sviluppo, a cui noi la troviamo nel secolo di Pericle, e da cui poi decadde nella demagogia, dominante ai tempi di Demostene; siccome però in Atene il popolo eleggeva dal suo seno delle Giunte (Senato, helica) per trattare affari speciali e con determinate incombenze, Giunte, che in ultimo agivano in forza del potere conferito loro dal popolo, e perciò si potevan considerare come parti del popolo stesso [1], parleremo anche di queste istituzioni.

Per maggior chiarezza noi considereremo dapprima l'Assemblea qual era ai tempi anteriori a Solone, poi quale divenne mediante la legislazione di Solone, quale si sviluppò in seguito fino alle guerre contro Sparta, e finalmente quale fu ristabilita dopo la tirannide dei trenta ai tempi di Socrate.

---

(1) In questo luogo noi per *popolo* intendiamo tutti i cittadini, poveri e ricchi, nobili e plebei; non come in Roma ai tempi dei primi re, i soli appartenenti alle Curie.

CAPITOLO PRIMO

Assemblea del popolo avanti Solone.

Gli storici greci tacciono su quest'età primitiva; l'oscurità copre i fatti di quei tempi, e le favole li hanno trasformati; la storia della Grecia non comincia a schiarirsi che dopo l'emigrazione dorica, ma anche in quel periodo non si hanno che contraddizioni o lacune.

Questo vale anche d'Atene. Secondo la favola, la storia di questa ha principio con Teseo, che riunì i dodici stati dell'Attica, e fondò la democrazia ateniese col rinunziare spontaneamente al dominio [1]. Ma quanto poco in ciò vi sia di vero, già gli antichi lo hanno conosciuto [2].

Qualche cosa di più certo sullo stato del popolo greco e perciò anche dell'ateniese in quei tempi primitivi, possiamo trarlo dai poemi d'Omero, i quali devono appunto essere stati composti in quei secoli (900 - 800). Da questi si vede, che esisteva un'Assemblea popolare, ma questa era chiamata non per deliberare, ma per udire quello che aveva stabilito il re ed il suo consiglio della *gerusia* (i nobili) [3]; alle volte sembra che il popolo si convocasse per sentire la sua opinione su qualche affare importante, onde trovarlo poi più pronto, trattandosi specialmente di fare una guerra. In complesso il governo in questi tempi eroici era aristocratico; le cose erano decise nel consiglio del re, adunanza degli uomini più valorosi e più ricchi, i quali formavano ad un tempo la nobiltà. Quelli che nell'Iliade figurano, sono appunto questi eroi, che costituiscono la nobiltà; il basso popolo ha una parte assai meschina: sembra condotto alla guerra solo per essere ucciso [4]; astraendo anche da questo,

(1) Plut., *Teseo,* 32.
(2) Diodor., 4, 62.
(3) Omero, *Il.*, II, 50.
(4) Omero, *Il.*, II, 262.

che sta nel carattere del poeta di far risaltare la personalità degli eroi sopra la turba, nullameno si dovrà pur sempre concedere, ch'esso negli affari non aveva alcuna decisione; se convocato, acclamava con grida, ma non dava voto [1]; se alcuno era tanto ardito da alzare la sua voce contro il procedere del re, il fatto di Tersite mostra qual trattamento avesse. Non possiamo quindi parlare in questi tempi d'un'Assemblea popolare con diritti; a tutto il popolo presiedeva un re, che aveva il suo potere da Giove, e lo tramandava in eredità a' suoi figli; siccome però la forza era quella che dominava, così un tal potere lo doveva dividere coi più valorosi, coi nobili, che lo attorniavano. Se pure qualche volta si chiamava il popolo a radunanza, ciò avveniva per solo volere del re; una specie d'adunanza di nobili era però quella, che il re convocava per trattare i suoi affari, di regola al banchetto. Omero la chiama col solito nome d'*agorà* [2]. Non una parola dell'obbligo del principe di convocare l'assemblea, non l'idea di sovranità popolare; mentre Ulisse è assente, il popolo non è convocato nemmeno una volta [3]. Dacchè, secondo la favola, Teseo riunì l'Attica in un solo Stato, regnarono su questa, con sede in Atene, una serie di re fino al tempo dell'emigrazione dorica, quando, dopo l'eroica morte di Codro, si convertì il regno in un arcontato a vita ed ereditario. In seguito la carica d'arconte venne limitata a 10 anni, restando però ancora nella famiglia di Codro; quindi questo privilegio venne tolto alla famiglia dei Codridi e s'estese a tutta la nobiltà, e finalmente la carica divenne annua e s'aumentarono gli arconti a nove (683).

Questi mutamenti andavano di pari passo ai mutamenti che succedevano negli altri Stati della Grecia; era una rivoluzione della nobiltà, o, come la chiameremo, dell'aristocrazia contro il regno, onde appropriarsi il governo. Solo essi potevano aspirare all'arcontato, carica suprema, solo essi formavano il consiglio, che assisteva il collegio degli Arconti nel disimpegno dei loro affari; solo essi venivano eletti a capi delle *naucrarie*, e perciò a formare il consiglio dei naucrari, che aveva nelle sue mani gli affari di guerra [4].

(1) *Il.*, XII, 213.
(2) Omero, *Il.*, VIII, 489, IX, 11, 33.
(3) Omero, *Odiss.*, II, 15.
(4) *Griechische*, Alt., I. B., s. 327.

Tutta la popolazione dell'Attica era divisa in quattro tribù, *Geleonti, Opleti, Egicorei* ed *Argadei*, che alla loro volta erano divise ciascuna in tre *fratrie*, e queste in trenta *gene* (gentes), e le gene in *famiglie*. Che le quattro tribù traessero il loro nome dalle occupazioni della maggior parte degli abitanti in esse compresa, che anche le fratrie in origine fossero divisioni territoriali e del pari anche le gene, che poi esse come divisioni politiche e territoriali perdessero la loro importanza, ed in quella vece s'introducessero le *trittye* (tre per ogni tribù) e le *naucrarie*, (quattro per ogni trittya) lo dimostrò criticamente lo Schoemann [1]: d'altronde ciò non riguardaci, perchè noi abbiamo a trattarne partitamente. Ciò che dobbiamo notare è, che le fratrie colle loro gene e famiglie continuarono a sussistere anche in seguito, rivestite d'un carattere simile a quello delle Curie e delle genti romane. Anche in quelle la base era la famiglia, la gente era un'unione di varie famiglie, in quanto discendevano da un progenitore comune, vero o supposto [2]. La gene era legata da cerimonie comuni religiose, dal culto d'un Dio comune, che si venerava come il progenitore della gene, da un sepolcro comune, da diritti vicendevoli in fatto di successioni, in caso alcuno venisse a mancare senza eredi legittimi, e dal possesso d'un comune patrimonio [3].

Nelle quattro tribù φύλαι la popolazione era divisa in *Eupatridi, Geomori* e *Demiurgi*. Gli antichi attribuivano una tal divisione a Teseo [4], e certo la tradizione non s'ingannò a dare ad essa un'epoca così antica.

Gli Eupatridi erano quelli che nelle gene potevano vantare una discendenza dall'eponimo; essi avevano fin da principio esercitato il sacerdozio degli Dei della gene e della fratria, e distinguevansi in genere per ricchezze o per le gesta dei loro antenati. Le altre due classi costituivano al contrario ciò che noi diremmo la plebe, colla differenza che i geomori compren-

(1) *Die Verfassungsgeschichte Athens nach Grote's Histori of Græce. Kritische ecc.*, s. 6-15.

(2) Questa divisione è naturale, e perciò propria tanto delle stirpi di razza indo-europea, che Aramea; ma la divisione in multipli di 10, pare propria a preferenza dei popoli greco-italici.

(3) Grote, *Storia della Grecia.* Traduzione tedesca del Dott. Meissner, vol. II, pag. 45.

(4) Plutarco, *Tes.*, 25.

dono a preferenza gli agricoltori (piccoli possidenti) ed in genere il ceto medio, mentre i demiurgi comprendono la classe misera del popolo.

Che i primi avessero nelle loro mani il governo della pubblica cosa, lo notammo già parlando dell'epoca in cui l'arcontato divenne un magistrato annuo ed il numero degli arconti fu aumentato a nove. Le ultime due classi invece, ossia, come noi le abbiamo appellate, la plebe, non avevano alcun diritto. Già ai tempi omerici questo ceto era tenuto a vile e lontano dagli affari; che abolito il regno eroico ed ereditario e passato il governo alla nobiltà, la condizione della plebe non abbia avvantaggiato, ma piuttosto peggiorato, è naturale ed altrettanto certo. Se anche avevano luogo delle adunanze, in queste non facevasi che comunicare al popolo l'esito delle deliberazioni prese, e non si aveva altro scopo, che convincersi del voto della moltitudine o indagare l'opinione pubblica.

Da tutto questo risulta, che nel tempo anteriore a Solone, non si può in nessun modo ammettere in Atene una sovranità popolare, ossia un *demos,* nel senso di popolo-re.

CAPITOLO SECONDO

Solone.

Solone è il gran legislatore d'Atene, che diede le sue leggi al popolo attico nella prima metà del secolo sesto a. C.

Ma anche intorno alle stesse la cosa è ben lungi dall'essere certa; gli scrittori antichi attribuirono a Solone ciò che non si dovette che ad uno sviluppo posteriore della costituzione. In Solone videro essi un genio, che innalzò col suo potente ingegno l'edificio della costituzione democratica ateniese. Anche i moderni più o meno si divisero in due campi; gli uni rappresentati dal celebre *Grote*, sostengono che Solone non pose che le basi elementari della democrazia; che la sua costituzione era più aristocratica che democratica, in ogni modo un misto; esso non introdusse che la responsabilità dei magistrati davanti all'assemblea del popolo intero, l'elezioni dei medesimi per mezzo pure dell'assemblea, ed il consiglio dei 400 senatori; lo svolgimonto ulteriore verso la democrazia, successe solo per opera di Clistene, il quale riformò le tribù, ampliò il diritto di cittadinanza, crebbe i senatori a 500, regolando le sedute, introdusse un nuovo regolamento militare ed i giurati, stabilì determinati giorni in cui l'assemblea dovesse adunarsi, diminuì l'autorità dell'areopago ed introdusse l'ostracismo; un nuovo passo fu fatto dopo la battaglia di Salamina a mezzo d'Aristide, il quale rese comune a tutti i cittadini la carica d'Arconte; e finalmente la costituzione democratica fu portata alla sua perfezione da Pericle ed Efialte, i quali introdussero l'elezioni col mezzo della sorte, regolarono i tribunali dei giurati, diminuirono notabilmente l'autorità degli Arconti e dell'Areopago, introdussero i *Nomofilachi* (custodi delle leggi), i *Nomoteti* (legislatori), il *Grafe paranomon* (accusa per proposte di leggi), come pure l'uso di pagare gli *Eliasti* e quelli che intervenivano alle assemblee.

Altri al contrario, con alla testa lo Schoemann, s'oppongono decisamente a queste opinioni, essi attribuiscono a Solone l'istituzione di tutti i Magistrati, che i primi ammettono essersi sviluppati in seguito, quindi gli Eliasti, i Nomofilachi, i Nomoteti; Clistene aumentò poi il numero dei cittadini, ammettendo molti metechi e schiavi affrancati; aumentò le tribù a 10, e per conseguenza il numero dei senatori a 500, accrebbe gli Eliasti a 6000, e provvide che certe cariche si conferissero colla sorte; più tardo fu concesso a tutti i cittadini il diritto passivo d'elezione alle più alte cariche; finalmente sotto Pericle fu diminuito il potere dell'Areopago, s'introdussero i Nomofilachi ed il soldo ai membri delle assemblee.

Convien dire, che l'opinione dei primi ha più verosimiglianza, poichè si basa sulla legge del progressivo sviluppo d'ogni costituzione, ma nullameno criticamente non ha basi storiche, e lo Schoemann l'ha dimostrato ad evidenza (1).

Noi procureremo mostrare lo sviluppo della democrazia, e perciò a preferenza dei Comizi nel modo che ci sembra il più verosimile dietro la testimonianza degli storici e la natura della cosa, poichè è certo, che ove le testimonianze mancano o sono sospette, le ragioni prese dalla natura delle cose hanno gran peso.

Lasciando da parte i rimedi sociali che Solone introdusse per migliorare la condizione del basso-popolo attico, ci basti qui notare il carattere della costituzione ateniese, che noi non esiteremo a chiamare timocratico. E difatto ciò risulta ad evidenza, se si considera la divisione del popolo in quattro classi, secondo il rispettivo possesso fondiario, cioè *pentacosiomedimni, ippeis, zeugiti* e *tetes;* secondo queste quattro classi poi vennero distribuiti i pesi della milizia ed i diritti politici; la nobiltà ereditaria, gli eupatridi, cessarono d'essere la casta dominante, benchè anche dopo abbiano avuto la prevalenza, come quelli che formavano la classe dei maggiori possidenti. Anche Solone pose come base la ricchezza in beni immobili; quelli che possedevano denaro o mobili, sebbene in gran quantità, erano ascritti alla quarta classe. Solone in ciò non faceva che seguire il principio dominante nelle repubbliche italo-greche, per cui la popolazione agricola si considerava come la migliore, la più

---

(1) *Die Verfassungsgeschichte, ecc.*

robusta, la più vigorosa, la base insomma dello Stato ed il possesso per conseguenza, la base dell'esistenza del medesimo. Le imposte, come bene osserva lo Schoemann (1), non erano distribuite secondo quelle classi, poichè dirette ai tempi di Solone non se ne davano, e furono introdotte solo più tardo; ciò è necessario osservare, perchè altrimenti risulterebbe un favoreggiamento troppo grande degli industrianti e dei mercatanti, arricchiti, ma non possessori di beni stabili; le imposte indirette (come il fornire le navi), erano levate non per classi, ma per naucrarie, e certo vi dovevan contribuire tutti in proporzione della ricchezza.

Le più alte cariche dello Stato, l'Arcontato, l'Areopago e le Pritanie delle naucrarie, erano occupate esclusivamente dalla prima classe; le meno cospicue dalla seconda e dalla terza; la quarta classe era esclusa dalle cariche.

Il servizio milltare era ordinato come segue: dalla prima e dalla seconda classe si prendevano i cavalieri; la terza doveva fornire il suo contingente armato alla grave; i tetes andavano alla guerra armati alla leggera, oppure ricevevano l'armatura dallo Stato o servivano sulle navi. Tutte le cariche erano gratuite, poichè gli antichi stimavano il servire la repubblica non un peso, ma un onore, e per un buon cittadino era già ricompensa abbastanza grande quella d'essere tenuto degno dai suoi concittadini di coprire un'alta carica.

Se i *Teti* però erano esclusi dalle cariche, se essi dovevano pur nullostante servire nell'esercito e nella marina, potevano nullameno aver parte all'*ecclesia*, od assemblea popolare, e fungere come giurati nei giudizi. Ma appunto sulle attribuzioni dell'assemblea e sulla posizione dei tribunali dei giurati, non abbiamo alcuna notizia speciale o certa (2).

Non soppiamo quante volte il popolo venisse convocato, nè gli oggetti su cui dovesse decidere, se si potessero riformar o cassare le sue determinazioni; non conosciamo l'organizzazione dei tribunali dei giurati o dell'*Eliea,* la relazione di essa cogli altri magistrati giudiziarii. È qui che si trova grande varietà d'opinioni fra gli storici, mentre gli uni limitano i diritti dell'assemblea di molto, e non ammettono fossero i giurati tribu-

(1) *Die Verfassung*, s. 26.
(2) *Griechisch. All.,* I. B., s. 316.

nali stabili, e gli altri concedono all'assemblea dei diritti abbastanza estesi. Cerchiamo di mettere in chiaro la cosa.

È anzi tutto certo, che i cittadini delle quattro classi avevano diritto d'intervenire all'assemblea; ma qui sorge naturalmente una domanda; chi era cittadino attico? qual era il criterio che distingueva il cittadino dal non cittadino? — Cittadino era in primo luogo chi discendeva da cittadini, e non fosse privato del diritto di cittadinanza per qualche delitto, mediante l'*atimia;* cittadini erano adunque tutti quelli che appartenevano alle quattro antiche tribù ed alle dodici fratrie; queste però non erano unioni così strette, che avessero proibito assolutamente il connubio con donne estranee; i figli che ne nascevano, facevano parte senza dubbio della cittadinanza (1). Anche stranieri però potevano ottenere il diritto di cittadinanza, quando ottenessero nell'assemblea 6000 voti favorevoli (2). Eziandio i ***Metechi,*** che si erano resi benemeriti dello Stato, venivano uguagliati ai cittadini, quali *isoteleis;* non per questo però diventavano cittadini nel vero senso della parola, ma acquistavano solo il diritto di possedere fondi (3); di qui però non era difficile con un altro passo il diventare vero cittadino.

Gli schiavi affrancati non erano cittadini, ma metechi. Poteva succedere, che per fini politici si concedesse a gran numero di metechi e liberti il diritto di cittadinanza, ed anche a schiavi, che se ne fossero mostrati degni in guerra. Questi nuovi cittadini non erano ascritti alle fratrie.

I soli cittadini avevano adunque il diritto d'intervenire alle assemblee (4).

Per quello riguarda le attribuzioni di quest'assemblea di cittadini, è anzitutto certo, ch'essa aveva il diritto d'eleggere gli arconti annuali dalla prima classe, ed i magistrati in genere, come pure alla fine dell'anno di sindacare l'amministrazione, dovendo i magistrati rispondere davanti ad essa, e dalla stessa venendo puniti se trovati colpevoli (5). Su ciò non havvi alcun

---

(1) Pollux, 3, 21.

(2) Questi non erano cittadini *pleno jure*, non avendo l'intero *jus* privato personale. V. Wachsmuth, Ell. Alt. I B. s. 250.

(3) Oltre all'essere liberati dal tributo pei metechi e dalla subordinazione ad un patrono.

(4) Dopo raggiunto i 20 anni. Vedi Eschine, contro Timoteo, 54.

(5) Erano esclusi dal far parte del Senato dell'Areopago.

dubbio. Aristotile dice, che Solone diede al popolo il diritto di scegliere i suoi magistrati e chiamarli a responsabilità, poichè se il popolo non avesse avuto un tal potere, esso sarebbe stato o schiavo, o nemico de' suoi magistrati [1]. E questi due erano infatti i diritti principali dell'assemblea: aveva pure parte alla legislazione, e col mezzo di giurati eletti dal suo grembo giudicava. Che abbia avuto l'ultimo diritto risulta da *Aristotele* [2], il quale dice che l'opinione d'alcuni, da lui citata in addietro secondo i quali l'areopago e l'elezione dei magistrati sarebbero istituzioni di Solone, dovrebbe venire rettificata, essendo quelle due istituzioni più antiche, e da Solone solo conservate, mentre a Solone stesso devesi attribuire l'introduzione dei *giudizi popolari*. Lo stesso risulta anche da *Plutarco* [3], il quale ci dà appunto il δικάζειν e la *votazione* nelle assemblee come un diritto di tutti i cittadini, e v'aggiunge, che questo diritto dapprima insignificante, divenne più tardo importantissimo, giacchè nella maggior parte di cose, in cui nasceva contesa, era permesso il ricorso ai *dicasteri* anche contro la decisione dei magistrati. *Suida* alla parola *arconti* dice: « Agli arconti, una volta signori, talchè contro le loro sentenze non poteva aver luogo appello [4], non rimase *dopo la legislazione di Solone* che l'*istruzione dei processi*. » Sebbene non si possano prendere in senso assoluto queste ultime parole, pure sarà sempre certo, non aver essi più potuto fare sentenze inappellabili, accordandosi ciò con quello che dice Plutarco.

A questi tribunali di giurati, il cui numero non si sa precisare, potevano essere eletti solo individui ch'avessero raggiunto il trentesimo anno di età [5]; gli eletti dovevano giu-

(1) Arist., II, 9, 4. Sebbene sia giudicato il nono Capitolo non autentico, nullameno deve essere di penna sicura e pressochè di quei tempi.

'Επεὶ Σόλων γ'ἔοικε τὴν αναγκαιοτάτην ἀποδιδόναι τῷ δήμῳ δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχὰς αἱρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν ˙μηδὲ γὰρ τούτου κύριος ὢν ὁ δῆμος, δοῦλος ἂν εἴη καὶ πολέμιος.

(2) II, 9, 2.

Ἔοικε δὲ Σόλων ἐκεῖνα μὲν ὑπάρχοντα πρότερον ὀυ καταλῦσαι, τήν τε βουλὴν (l'Areopago) καὶ τὴν τῶν αρχῶν αἵρεσιν, τὸν δὲ δῆμον, καταστῆναι τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ πάντων.

(3) Sol., c. 48.

(4) Agli arconti (δίκας αὐτοτελεῖς) οὐδὲν ἕτερον αὐτοῖς ἐτελεῖτο ἢ μόνον ὑποκρίνειν τοὺς ἀντιδίκους.

(5) Pollux., 8, 122. Demost. in Timoth., 747, 9.

rare di ***non ricever doni, ma giudicare secondo la giustizia*** [1]. E certo che i giurati al tempo di Solone non erano pagati, e che perciò una tal carica dai poveri non sarà stata molto ambita.

Il determinare quando il popolo esercitava la sua sovranità per mezzo de' suoi giurati è certo impossibile, mancandoci ogni dato. Da *Plutarco* però risulta, ch'essi decidevano in tutti i casi, in cui uno s'appellava ad essi contro la sentenza d'un magistrato; questo può riferirsi tanto alle ***cause civili*** che alle ***criminali***; le quali ultime però, se si trattava d'omicidii, spettavano all'***areopago***. Questo potere dei giurati doveva in ispecial modo trovare la sua applicazione nelle sentenze dei giudici cantonali (30, poi 40) [2], che si recavano nei ***demi*** per giudicare le cause minori [3]; in quelle dei ***diateti*** od arbitri (privati o pubblici) e dei ***nautodichi*** [4].

Gli arconti restarono ancora giudici, ma fu sanzionata la legalità dell'appello ai ***dicasteri*** (tribunali dei giurati) contro le loro sentenze. Già ***Demostene*** cita una legge, risguardante la competenza del primo arconte, che suona: « L'arconte debba ***aver cura degli orfani e delle figlie ereditiere e delle vedove,*** che rimangono nella casa del loro defunto marito, dandosi come incinte; abbia egli special cura di queste, affinchè non sia loro fatto alcun male; se ciò succedesse, abbia egli facoltà d'imporre una pena a chi se la meritò » [5]. Se gli arconti potevan in dati casi imporre castighi, osserva giustamente lo ***Schoemann,*** dovevan essi prima giudicare, se l'accusato li meritasse, epperò avevano potere di giudicare. Così dicasi d'altri magistrati che potevano impor multe. È inoltre probabile che se nel periodo splendido della democrazia ateniese agli arconti fu lasciata una certa competenza in affari giudiziari, la loro sfera d'azione dovesse essere molto maggiore sull'esordire della democrazia.

L'ultimo diritto dell'assemblea era la legislazione, diritto che il *Grote* nega decisamente all'assemblea solonica; ma lo Schoemann lo combatte vittoriosamente e con argomenti convincen-

(1) οὐδὲ δῶρα δέξομαι τῆς ἡλίασεως

(2) κατὰ δήμος δικασταί

(3) διὰ αἰκίας, διὰ βιαίων.

(4) Erano giudici nelle cause dei commercianti marittimi e nelle cause cogli stranieri. Vedi Schoemann. *Die Verfassungs:*, s. 42–48.

(5) Schoemann. *Die Verfassungs.*, s. 48–49.

tissimi, per cui noi non faremo che attenerci nel complesso alle sue opinioni [1].

Solone era il primo filosofo de' suoi tempi, era la mente più vasta della Grecia, era l'uomo che avea viaggiato tutti i paesi sedi della coltura, era sommo osservatore, e di tutto quello ch'era caduto sotto i suoi sensi avea fatto suo pro per usufruttarlo poi nelle leggi che doveva dare alla sua patria. Ora in tutti gli Stati liberi del tempo di Solone il potere legislativo era nelle mani dell'assemblea, persino nella conservativa Sparta (poco importa che quest'assemblea sia stata composta di tutto il popolo o del solo ceto aristocratico). Non è perciò possibile che Solone non abbia concesso al suo popolo un tal diritto di dare leggi. D'altra parte Solone, sommo legislatore, non doveva non prevedere che i suoi Ateniesi avrebbero in progresso di tempo avuto bisogno d'innovazioni nella legislazione, e che perciò era necessario un potere legislativo, e questo non essere, che di coloro, i quali esercitavano la sovranità eleggendo i magistrati, chiamandoli a sindacato e giudicando nelle cause d'appello, vale a dire del *demos*. Gli è certo, che la *legislazione, l'elezione dei magistrati ecc.*, sono cose che non possono andar disgiunte nelle antiche repubbliche. Solone fece giurare ai suoi Ateniesi, che per dieci anni conserverebbero le sue leggi, ma ciò non significa punto, che egli non riconoscesse la necessità d'introdurre innovazioni nella sua legislazione, sì piuttosto, che conoscendo egli quanto facili fossero gli Ateniesi a cambiare leggi, li voleva legare almeno per dieci anni.

Solone [2] interrogato se egli aveva dato agli Ateniesi le leggi migliori. « Le migliori fra quelle che potevan ricevere, disse; » quindi le migliori per le circostanze attuali; cambiandosi queste, altre sarebbero state migliori, e certo Solone era persuaso dovessero le leggi col tempo cambiarsi. Trovandosi Solone nel banchetto dei sette saggi, venne un ambasciatore da parte dello spartano Chilone, annunziando a Solone la di lui amicizia, perchè egli avea detto le leggi si potessero cambiare [3]. Da tutto questo adunque ci pare probabilissimo, che Solone doveva istituire nella sua repubblica un'autorità legislatrice, appunto per

(1) *Die Verfassungsgeschichte, ecc.*, s. 53–61.
(2) Plut., Sol., c. 15.
(3) τοὺς νόμους μετακινητοὺς εἶναι.

provvedere ai cangiamenti che in seguito si dovessero introdurre nella costituzione.

Sta però nella natura della cosa, che Solone, da quel sapiente che ci vien descritto, non lasciasse che tali mutamenti succedessero senza un bisogno necessario e riconosciuto da tutto il popolo, senza una severa disamina della cosa. A ciò un'assemblea è male adatta, e vale meglio una giunta d'uomini maturi, naturale quindi l'*istituzione dei Nomoteti.* Il popolo nella assemblea era quello che giudicava dell'opportunità e necessità d'abolire una data legge, ma egli non poteva addentrarsi maggiormente nella cosa: un'assemblea non può entrare in minute disquisizioni ed esami; eleggeva quindi essa dal seno dei giurati, uomini che avevano oltrepassato i trenta anni e forniti perciò d'esperienza, una giunta; questo collegio appellato dei Nomoteti, esaminava la proposta d'abolizione o d'introduzione, e trattava la cosa come un processo; ognuno poteva parlare o pro o contro la nuova legge d'abolirsi; ma perchè la difesa della esistente non venisse abbandonata al caso, si nominavano d'ufficio i ***Nomophilachi***, i quali dovevano difendere il vecchio contro il nuovo. Questa era veramente saggezza d'un legislatore! Anche gli antichi hanno riconosciuto l'***istituzione dei Nomoteti*** come ***Solonica***, poichè ***Demostene*** (contro Timocrate) ci racconta, che una volta Solone stesso difese una sua legge.

Solo dopo aver posto queste fondamenta alla costituzione Solone poteva dire:

Δήμω μὲν γὰρ ἔδωκα τόσον κράτος, ὅσσον ἐπαρκεῖ
  Τιμῆς οὔτ' ἀφελών, οὔτ' ἐπορεξάμενος.
Οἳ δ' εἶχον δύναμιν, καὶ χρήμασιν ἦσαν αγητοί,
  Καὶ τοῖς ἐφρασάμην μηδὲν ἀεικὲς ἔχειν.
Ἔστην δ' ἀμφιβαλὼν κρατερὸν σάκος ἀμποτέροισι
  Νικᾶν δ' οὐκ εἴασ' οὐδετέρους ἀδίκως (1).

Certo che il popolo colla istituzione dei Nomoteti non avrà fatto grande uso del suo potere legislativo, e specialmente allora quando dopo la legislazione di Solone infuriarono di nuovo

(1) Io diedi al popolo tanta forza, quanta era bastante, senza aumentare o diminuire la sua dignità; procurai non venissero fatti torti a quelli, che distinti per ricchezze, avevano avuto nelle loro mani il potere. Mi gettai in mezzo ai partiti contendenti, nè lasciai che alcuno trionfasse ingiustamente.

le fazioni, sorgendo Pisistrato ad opprimere la libertà. Ma pel basso popolo, pei tetes, questo non era un gran danno, poichè anche prima potevano di rado assistere all'assemblea, e tanto meno come giurati e come Nomoteti, non potendo essi allontanarsi dalle loro occupazioni senza essere risarciti, ciò che venne in uso solo più tardo. Per cui nelle assemblee dovevano avere la prevalenza le classi più ricche e più agiate, ed in ispecie i giurati ed i nomoteti essere scelti da quelli, che senza inconvenienti potevano darsi al servizio della repubblica. Ed appunto per questo il basso popolo fu quello che rese possibile la tirannide di Pisistrato.

Riassumendo quindi, avremo, che l'assemblea solonica possedeva quattro diritti ben distinti, il far leggi, il giudicare col mezzo di giurati scelti dal suo mezzo, l'eleggere i magistrati e chiamarli a sindacato, spirato il termine della loro carica. Ma se l'assemblea fosse stata sola ad agire senza direzione, essa non avrebbe potuto esercitare i suoi diritti, o solo fra gravi imbarazzi; specialmente il giudicare la condotta dei magistrati sarebbe stata una cosa solo di nome.

Solone provvide a ciò col costituire nel seno stesso dell'assemblea un senato dirigente che noi consideriamo come una parte interessante dell'assemblea, ossia del *demos* istesso, ma che rappresentava a preferenza la classe possidente. Questo senato (*boùle*) era composto di 400 membri, scelti 100 per ogni tribù da tutti i membri dell'assemblea appartenenti alle tre prime classi. Era suo cómpito di preparare gli oggetti da trattarsi nell'*ecclesia*, convocare la stessa, sorvegliarla, eseguirne le deliberazioni.

Era naturale che questo senato acquistasse importanza anche per la decisione immediata di questioni specialmente amministrative, che non si potevano presentare all'assemblea.

L'assemblea ateniese solonica era convocata per tribù; non si sa precisamente quante volte venisse adunata; ma non dovevano essere da principio tanto frequenti. Nell'assemblea ognuno aveva libertà di discutere, e la votazione succedeva per capo, in iscritto, od alzando la mano; cosicchè in essa tutti i cittadini avevano ugual potere. Il diritto di convocare l'assemblea spettava, come abbiam veduto, ai *pritani* (giunta del senato); nelle assemblee elettive pare avessero la presidenza i nove arconti [1].

(1) Poll., VIII, 37.

Non ci pare fuor di proposito il produrre qui le parole dello Schoemann, là dove parla della costituzione di Solone (1): Solone, ei dice, si vanta di aver conceduta al popolo con questa costituzione tanta parte al governo quanta era conveniente, e di non aver nè scemato, nè soverchiamente accresciuto i diritti che spettavano al medesimo, mentre dall'altra parte non avea imposto nè conceduto al ricco e al ragguardevole cosa alcuna che fosse sconveniente; d'aver quindi stabilito fra loro il giusto equilibrio. E in vero par ch'ei abbia ragione di vantarsene Se egli chiama δήμου κράτος quanto concedette al popolo, era questa ben altra cosa da quella che chiamiamo noi e chiamavano anche i Greci democrazia. Il potere dell'adunanza generale venia limitato così dal Senato, cui spettava il diritto di convocarla e dirigerla, come eziandio dall'Areopago ch'esercitava sopra di lei il diritto di sorveglianza; in maniera che non v'era pericolo che la moltitudine riuscisse prevalente. Il diritto di scegliersi i suoi superiori ai quali doveva ubbidire, poteva concedersi alla moltitudine senza tema; conciossiachè ella medesima avea il suo interesse nel fare una buona scelta; d'altra parte non trattavasi già di scegliere senza alcuna restrizione; i candidati appartenevano tutti alla classe dei doviziosi, e con ciò anche dei più educati; oltre a ciò v'avea ripiego anche per la cattiva scelta, mentre i candidati veniano assoggettati alla così detta δοκιμασία od esame.

Innocuo altresì riusciva il diritto ch'avea la moltitudine di prender parte al giudizio dei giurati intorno alle mancanze commesse dai magistrati e dai privati; perciocchè pare propriamente che i giurati non venissero creati a sorte, ma per suffragio; oltre a ciò dovevano essere in età già matura, contare cioè almeno trenta anni, e far solenne giuramento di giudicare conscienziosamente; arrogi che, essendo questo un ufficio gratuito, la moltitudine se ne esimeva assai volentieri, laonde i giurati erano ordinariamente della classe meglio educata. Rispetto ai patrizi, quantunque la partizione di Solone togliesse loro i diritti finora goduti, dobbiamo dire che l'influenza loro nella repubblica rimase ancora considerevole. Conciossiacchè egli è certo, che i possidenti più doviziosi, cioè quelli della prima o della seconda classe, erano tutti o quasi

(1) *Antichità greche*, vol. I, pag. 318 e seg.

tutti del ceto dei nobili; gl' ignobili appartenevano in quella vece per la maggior parte alla terza classe. Legandosi però i diritti politici anzi che alla nascita, al possedimento, era aperta a ognuno la via di innalzarsi colla sua industria alle classi superiori, e di conseguire in tal maniera i diritti dei nobili, mentre per contrario il nobile, se cadeva in povertà, veníа posposto all'ignobile; e con ciò s'evitava il maggiore degli inconvenienti, ch'era quello d'una nobiltà povera e nullameno privilegiata. Quindi la costituzione di Solone non era nè oligarchia, nè democrazia: e il nome che meglio le si conviene è timocrazia, e timocrazia tale, che avvicinasi all'ideale dell'aristocrazia. Conciossiachè il censo, al quale Solone legò i diritti di cittadinanza, teneva il giusto mezzo a far stare lontana la moltitudine, la quale era ordinariamente la meno educata, senza escludere per questo la classe dei modici possidenti, che meritava solamente un riguardo. La via d'innalzarsi alle classi superiori non era chiusa ad alcuno, e chi sapea guadagnarsi la stima e la fiducia de' suoi concittadini, potea pervenire ai più alti onori. Una tal costituzione dovea inoltre eccitare fra i cittadini l'emulazione e infiammare ognuno a rendersi chiaro per utili servigi resi alla patria; laonde chi pensava solo al suo privato interesse, potea bensì valere per un uomo dabbene, ma non aspirare all' onore d' essere considerato per buon cittadino .... Il progresso nelle cognizioni fu la continua occupazione di Solone, e il progresso era dovere anche del suo popolo; al qual dovere, come Solone sapea di certo, il popolo non avrebbe mancato. Quindi Solone conobbe eziandio che le sue leggi, nella forma stabilita da lui, non poteano rispondere per ogni tempo ai bisogni e allo stato di coltura del suo popolo, laonde fu sua cura di disporre che i mutamenti che doveano introdursi in progresso di tempo, si facessero regolarmente, e d'impedire innovazioni precipitate ed inutili. Le leggi spartane miravano a conservare in ogni tempo quella forma di repubblica che fu riputata la migliore dal legislatore, ma cotesta forma era troppo limitata ed ingiusta, poggiando sulla violenza e sull' oppressione. Poteano i membri d' una tal repubblica divenire ottimi cittadini spartani, ed essere con tutto ciò lontanissimi dalla vera virtù; in Atene l'unione delle virtù civili ed umane fu possibile molto più che in qualunque Stato della Grecia: e questo fu frutto delle leggi di Solone.

CAPITOLO TERZO

Sviluppo ulteriore della democrazia ateniese.

Clistene.

Solone fu, dietro la concorde testimonianza degli antichi storici, *il vero fondatore della democrazia ateniese,* e noi abbiamo anteriormente veduto, che l'antichità non si è ingannata; ma da quella democrazia a quella che esisteva al tempo di Pericle, c'era una gran differenza, e la prima dovette passare per qualche stadio prima d'arrivare a quella perfezione. Un passo più avanti verso una democrazia perfetta, lo fece sotto Clistene. Non fa d'uopo qui notare, come sotto i Pisistratidi il popolo non abbia avuto parte alcuna al governo; non fa d'uopo mostrare, come tutti i magistrati che furono conservati, dipendevano in tutto e per tutto dal cenno dei tiranni. Ci basti sapere che, la cacciata di questi fu, come a Roma, effetto più o meno di tutto il popolo, ma in ispecie dell'aristocrazia, la quale a preferenza, si risentiva della tirannide. Ma molti anni di schiavitù, e l'accanimento delle fazioni che s'osteggiavano posteriormente, fecero nascere nel popolo il desiderio della costituzione solonica: Clistene, l'alcmeonide, si pose a capo del partito popolare, ed introdusse nella costituzione quelle modificazioni, che i tempi richiedevano. Se si voleva che il popolo combattesse volonteroso contro i tanti nemici che eran sorti ad osteggiare la nuova repubblica che s'era liberata da' suoi tiranni, bisognava dargli maggiori poteri.

Abbiamo veduto come il vero carattere di cittadino era limitato alle quattro tribù, e per conseguenza alle *phratrie;* per avere parte ai diritti politici, bisognava far parte d'una gens

e d'una phratria. Ma nell'Attica, paese eminentemente commerciale, ove agli stranieri eran concesse tante franchigie e sì grande protezione, dovevan affluire continuamente commercianti dalle isole dell'Arcipelago e dagli altri paesi della Grecia, i quali, sebbene in origine fossero metechi, col tempo si rendevano indigeni, il che succedeva più naturalmente dei loro figli; ora costoro, secondo la costituzione solonica, erano esclusi dalla cittadinanza. Quanto più cresceva quel ceto, tanto maggiore doveva nascere in esso il desiderio d'essere equiparati agli altri cittadini; e ciò era più che giusto, giacchè l'Attica gli era patria. Specialmente in Atene e nel Pireo i perieci si può dire formassero un elemento principale.

Clistene adunque, volendo togliere un tal disordine ed estendere il diritto di cittadinanza, per rendere ad un tempo la repubblica più forte, ruppe l'antico vincolo che legava alle phratrie ed alle quattro tribù i diritti politici di cittadino, dividendo il popolo in dieci nuove tribù, con carattere esclusivamente politico ed indipendenti dalle fratrie e dalle genti. Ognuna di queste conteneva un dato numero di cantoni o demos, coi proprietari e cogli abitanti compresi negli stessi; per cui tutti i liberi che abitavano nell'Attica, abitanti in un demos, venivano a partecipare ad un tempo al corpo della cittadinanza. Anche alcuni metechi vennero ascritti fra i cittadini [1]. Benchè le fratrie abbian ancora continuato a sussistere, non avevan alcuna importanza politica.

Quello che è particolare e da osservarsi in questa divisione del demos attico e dell'Attica stessa si è, che i demi di ciascuna tribù non giacevan tutti attigui l'uno all'altro, ma uno qua, uno là, onde togliere ogni interesse locale, mentre le tribù antecedenti, formando un tutto locale compatto e contiguo, avevano sempre interessi speciali, e perciò una tribù s'opponeva all'altra, come è successo nelle contese dei Diakri, dei

---

(1) Aristotile, *Polit.*, III, 1, 10, πολλοὺς γάρ ἐφυλεύτεσε ξένους καὶ δούλους μετοίκους. Io ritengo la costruzione tale quale si trova, facendo distinzione quindi fra δοῦλος μετοίκους e ξένους, e considerando i primi come i metechi dipendenti, i secondi come stranieri, negozianti domiciliati nell'Attica, ma liberi, quindi ritengo passi fra gli uni e gli altri la stessa differenza che nella Roma antica fra *plebs* e *clienti*. Il Grote al contrario ritiene i δούλους μετοίκους liberti; i ξένους considera come ξένους μετοίκους quindi i metechi comuni, ed oltre a queste due classi ne ammette una terza di stranieri liberi. Grote, vol. 2, pag. 426.

Paralii, ecc. La città fu divisa anche in alcuni demi, che vennero assegnati a diverse tribù. Ad ogni tribù furono assegnati dieci cantoni o demi, pressochè eguali (1).

Il demo divenne ora l'elemento originario componente lo Stato; esso aveva il suo proprio demarco, il catalogo de' cittadini che v'appartenevano, il sommario del possesso fondiario (2), le sue adunanze particolari, le sue proprie cerimonie religiose, ecc. Ognuno passato ch'avesse i 18 anni, era iscritto nel catalogo del demo. L'adunanza del demo sorvegliava all'esatta conservazione del catalogo, da cui dipendevano i diritti di cittadino. — La divisione in classi fu conservata. — Clistene nel restante lavorò sulle basi piantate da Solone, nè fece che o dilatare le attribuzioni del popolo, o modificare gli ordini.

Così d'ora in poi il *Senato dei* 400 fu aumentato a 500, e stabilì che ne fossero presi 50 per ogni tribù, pare a sorte. Questa giunta dell'assemblea essendo troppo numerosa per trattare gli affari correnti a lei spettanti, ordinò che si dividesse in dieci corpi di 50 per ciascuno, chiamati *pritanie*. Queste pritanie fungevano il loro uffizio per turno, secondo un ordine stabilito dalla sorte. Ognuna di esse aveva la presidenza nelle sedute ordinarie del Senato e nelle assemblee (3). Clistene stabilì che l'assemblea fosse convocata regolarmente una volta per pritania; anche in queste assemblee la presidenza era dei pritani, e da essi venivano presentate le cose da trattarsi.

Noi non riteniamo, collo Schoemann (4), che Clistene abbia introdotto invece del suffragio del popolo la sorte nel conferire certe cariche come l'arcontato; il vedere che nei tempi susseguenti a Clistene si trovano nel collegio dell'arcontato gli uomini più celebri, quali un Temistocle, un Aristide, ecc., c'in-

---

(1) Erodoto, V, 69, *δέκα δὲ καὶ τοὺς δήμους κατένειμε ἐς τὰς φυλάς*. Non mi sembra esatto l'unire che fa il Grote di *δέκα* con *φυλάς*, ma bensì naturale il *δέκα* con *δήμους*. Anche lo Schoemann è di questa opinione. *Verfassung.*, pag. 61 e 62.

(2) Non era che un'applicazione dell'antico estimo di Solone alla nuova divisione territoriale.

(3) Nell'anno attico lunare di 350 giorni *sei* pritanie tenevan la presidenza 35 giorni, *quattro* all'incontro 36; negli anni bisestili di 13 mesi, il numero dei giorni era 38 e 39. Una suddivisione era quella di 5 periodi di 7 giorni, e delle pritanie in corpi di 10 senatori; ogni corpo aveva la presidenza per 7 giorni; la sorte poi determinava l'*Epistate* o il presidente giornaliero.

(4) *Antichità*, pag. 323.

duce a credere ch' abbia continuato il suffragio popolare; poichè è improbabile che la sorte abbia deciso sempre in favore di quei grandi uomini.

Anche il numero degli *Eliasti,* Clistene fissò a 6000; non si può però accertare ch' egli abbia formato i dieci *dicasterii*, i quali sussistevano posteriormente; è certo però che d'ora in poi questi giurati, ch'erano giunte del popolo, giudicavano le cause civili come corte d'appello, e così i delitti di Stato e le cause criminali, meno però i delitti d'omicidio spettanti agli *efeti* od all'areopago.

Un diritto importante dato al popolo da Clistene, si fu l'ostracismo. Il Grote ha messo assai bene in chiaro l'importanza politica di quest'istituzione. In repubbliche, egli dice, simili alle greche, la cui esistenza si basa essenzialmente sulla spontanea ubbidienza dei cittadini alle leggi ed ai magistrati, era facile ad uomini di grande influenza, farsi un partito, coll'ajuto del quale si potevano anche innalzare sopra alle leggi; per ovviare ad un tal pericolo e per salvarsi almeno da guerre civili, il mezzo migliore era d'allontanare per un certo tempo dallo Stato quelle persone da cui sembrava venire la minaccia, ed in un tempo in cui ciò se lo poteva fare senza una resistenza violenta; con ciò loro non si toglieva che la possibilità di divenire troppo potenti, e lo Stato era liberato dal timore che ne veniva da quelli. Ai nostri giorni, ove il governo ha a sua disposizione una forza armata, tale misura non è necessaria.

Anche l'ostracismo era un giudizio dell'assemblea popolare; perchè uno fosse *ostracizzato,* occorrevano 6000 voti favorevoli.

Compendieremo ora i poteri dati da Clistene al popolo:

1.° Nella nuova divisione in tribù e demi, indipendenti dalle phratrie e dalle gene;

2.° Nell'estensione del diritto di cittadinanza ad un numero ragguardevole di stranieri e *metechi clienti;*

3.° Nell' avere aumentato a 6000 il numero dei *dicasti* e determinato le cause ch'essi doveano trattare, e probabilmente anche diviso quel corpo in più sezioni;

4.° Nell'avere aumentato il Senato da 400 a 500;

5.° Nell'introduzione dell'ostracismo;

6.° Nell' avere ordinato frequenti assemblee popolari, ciò che specialmente dovette rendere famigliare agli Ateniesi l'idea, che il popolo era sovrano.

CAPITOLO QUARTO

Il Demos ai tempi di Pericle.

Le guerre persiane furono quelle che contribuirono a condurre al suo pieno sviluppo la costituzione democratica ateniese. A Maratona era stato il popolo che aveva vinto i Persiani; la gran battaglia di Salamina fu vinta dal basso-popolo, perchè questo quasi tutto militava sulle navi; era quindi giusto che a questo popolo s'estendessero tutti i diritti politici, vale a dire, anche il diritto passivo d'elezione a tutte le cariche. Aristide, sebbene del partito aristocratico, fu quello che dopo il ritorno degli Ateniesi da Salamina, propose l'abolizione dei limiti di eleggibilità. D'ora in poi poteva essere eletto alle somme cariche qualunque cittadino. Per togliere poi agli aristocratici l'ambito, s'introdusse nell'elezione alle cariche la sorte; coloro che aspiravano ad una data carica, si presentavano come candidati, quindi si traevano a sorte, ed i fortunati venivano sottoposti alla *dochimasia*, un' inquisizione legale del loro *status* quali cittadini, e delle doti e capacità morali e religiose, necessarie alla carica. I dieci *strategoi* (1) che si cambiavano ogni anno, furono invece scelti sempre dal suffragio del popolo, perchè non si credeva opportuno l'affidare alla sorte una carica, per la quale si richiedevano doti speciali.

Pericle poi (o direttamente o a mezzo de' suoi partigiani) perfezionò la democrazia ateniese, procurando che tutti i cittadini per quanto poveri, potessero assistere alle assemblee ed essere eletti come giurati, ciò che ottenne coll'assegnare un dato soldo, onde fossero risarciti del tempo che perdevano, introducendo la magistratura dei *nomophylaches*, il *graphe para nomon,* ossia l'accusa contro chi avesse introdotto una nuova legge contraria alle vigenti, o dannosa allo Stato, e col distribuire i 6000 giurati in tanti corpi uguali, ed in genere col dare a questi uno stabile regolamento.

(1) Istituiti da Clistene, e scelti uno per tribù.

Siccome noi faremo un confronto fra il demos d'Atene ed i comizi romani; così avendo noi ora sviluppato il primo, quale si trovava all'apice della grandezza d'Atene [1], prima di passare ad istituire questo confronto, ci sembra opportunissimo il dare qui un quadro del demos ateniese, quale appunto era nel primo periodo della guerra del Peloponneso [2].

Il principio della costituzione democratica ateniese era: che tutti i cittadini erano uguali fra loro; le ricchezze, la nascita non avevan alcun privilegio od altro ascendente se non quello che il ricco ha in ogni tempo e dappertutto sul povero.

Il sovrano potere tanto legislativo, che consultivo, che giudiziario, e deliberante negli affari di maggior rilievo sta nel popolo, che si raccoglie nelle assemblee, e lo esercita o in corpo o per giunte. Sono parti perciò integranti del demos il consiglio dei 500, l'assemblea, ed i giurati componenti i dicasteri. Il consiglio dei 500, era necessario perchè naturalmente si discutessero in antecedenza gli affari da presentarsi all'assemblea.

La necessità del consiglio dei 500 risultava da questo, ch'era impossibile che l'assemblea sovrana provvedesse a tutte le faccende del governo e dell'amministrazione, e si rendeva perciò necessario che molte delle stesse si affidassero a speciali magistrature che vi attendessero a nome del popolo, rendendogliene poi ragione; questo doveva valere maggiormente degli affari da trattarsi nell'assemblea stessa; vi voleva una magistratura che potesse convocarla, presiederla, e che le presentasse le cose da discutere. E questa magistratura era il Senato dei 500, scelti 50 per ogni tribù, senza distinzione di rango, di nascita o di ricchezze, onde impedire gli ambiti e le corruzioni, tratti a sorte dai membri delle tribù. Stava poi nella natura della cosa che affari di poco momento non si presentassero all'assemblea, ma si trattassero direttamente dal Senato, il che avea luogo d'affari puramente amministrativi, nei quali però il Senato era soggetto al sindacato. Ciascun senatore eletto dalla sorte era sottoposto alla *dochimasia;* la carica durava un anno. Nel caso un senatore mancasse a qualcuno de' suoi doveri, era responsabile davanti al popolo.

(1) Del come poi degenerò in oclocrazia noi non tratteremo, come non abbiamo trattato del come degenerarono più o meno in oclocrazia i comizi romani.

(2) Restò press'a poco uguale fino ai tempi di Demostene, non ostante le usurpazioni dei 400 e dei 30 tiranni.

Le attribuzioni del Senato riguardavano, oltre a quelle che avevano stretto legame coll'assemblea, le finanze; l'appalto delle gabelle dello Stato e dei lavori pubblici, lo scavo delle miniere, la vendita dei beni confiscati si facevano sotto la sorveglianza del Senato; tutti i contratti poi dovevano essere approvati dal medesimo, che doveva per conseguenza sorvegliare perchè venissero osservati. Le casse dello Stato erano pure sotto la sorveglianza del Senato; e così le spese inerenti dovevano essere da lui approvate. L'armamento della flotta era pure cosa spettante ai 500; e così la cavalleria, l'assegnare alla stessa le paghe (poichè la cavalleria era sempre sotto le armi); ed il fare la leva dei soldati. La *dochimasia* degli arconti facevasi dal Senato, al quale spettava il giudizio in cause non oltrepassanti le 500 dramme.

Abbiamo veduto il modo ed il tempo in cui il Senato si divideva il potere nel suo anno di carica, cioè col dividere l'anno in dieci pritanie.

Nelle sue faccende interne il Senato procedeva per votazione ad alzata di mani χειροτονία o per pietruccie.

L'adunanza popolare era quella ove il cittadino ateniese esercitava immediatamente il suo potere sovrano.

Ad essa competeva anzitutto l'elezione dei magistrati; ma questo diritto non era molto esteso, dacchè s'era stabilito di rimpiazzare la maggior parte dei magistrati colla sorte; gli impiegati di maggiori poteri ch'erano eletti nell'assemblea, erano gli *strategoi* o comandanti, ed invero questi si possono considerare come i primi magistrati della repubblica, giacchè avevano essi esclusivamente la direzione della guerra, perciò il comando della flotta e dell'esercito di terra. Oltre gli strategoi erano eletti dall'assemblea, il primo sovraintendente delle finanze, i *taxiarchi*, comandanti delle 10 divisioni militari ed altri magistrati minori. Competeva in secondo luogo all'adunanza la sorveglianza sull'amministrazione dei magistrati; benchè una tal sorveglianza spettasse in ispecie al Senato dei 500, pure nella prima adunanza d'ogni pritania s'interrogava il popolo s'era contento dell'amministrazione degl'impiegati. Ogni cittadino s'aveva lagnanza contro qualche pubblico magistrato, si faceva avanti e presentava la sua accusa προβολή. Era l'accusa fondata, il popolo dimetteva *ipso facto* l'accusato dal suo uffizio, sottoponendolo ad un processo. Quest'atto dell'adunanza

era l'ἐπιχειροτονία dei magistrati. Tali accuse in pubblica assemblea, facevansi anche contro persone private; il popolo in queste esternava bensì la sua opinione, ma poi la cosa si rimetteva da trattare ai magistrati ordinari.

All'assemblea ateniese spettava in ultima analisi anche la legislazione, benchè non la esercitasse direttamente, ma a mezzo d'una giunta, dei così detti nomoteti. Questi erano tratti a sorte dall'assemblea e dovevan ogni anno esaminare le leggi vigenti, notando ogni contraddizione ed ogni replica nelle stesse; nella prima pritania dell'anno attico, nell'undecimo giorno si teneva un'assemblea, in cui si passavan le leggi ad una ad una e si domandava dal popolo l'approvazione o meno, cominciando dalle leggi aventi relazione col Senato e venendo a quelle di contenuto generale. Se l'assemblea rigettava qualche legge, oppure qualcuno ne proponeva una di nuovo, nella prossima assemblea si formavano i nomoteti, si stabiliva il tempo in cui dovevano funzionare e si determinava la loro paga. Nello stesso tempo si nominavano avvocati che prendessero difesa della legge che si voleva abolire. Le leggi poi che si volevano abolire o quelle nuove da introdursi, dovevano essere affisse nel foro alle statue dei dieci eponimi delle dieci tribù, onde ogni cittadino potesse averne cognizione, e nel caso prendere la difesa o parlare contro alle stesse. Le proposte erano lette pubblicamente anche nella seconda assemblea. Quindi i nomoteti, il cui numero non era sempre lo stesso ma variava secondo le circostanze fra i 500, i 600 ed i 1000, istituivano sulle proposte un processo, in cui erano rappresentati i difensori e gli accusatori delle stesse. I tesmoteti presiedevano a questi processi tenuti davanti ai nomoteti.

Ma onde impedire improvvise decisioni prese contro le vigenti leggi, qual complemento di sicurezza tanto per le pubbliche assemblee come pei nomoteti, c'era il *graphe para nomon*. Era questa un'accusa, che potea produrre chiunque contro le leggi approvate dai nomoteti, come pure contro le decisioni dell'assemblea, qualora non si fosse proceduto nelle vie legali, accusa ch'era mossa contro colui ch'avesse proposto essa legge od un *psefisma* (1).

---

(1) Gli Ateniesi per *psefisma* intendevano un decreto valevole per un caso speciale. Leggi all'incontro erano ordinanze che dovevan valere di continuo an-

Una tale accusa era fondata, qualora la legge proposta fosse in collisione con leggi già esistenti, nè si avesse procurato prima di far passare la nuova legge, d'abolire la sussistente; giacchè per principio ragionevolissimo non vi dovevan essere contemporaneamente in vigore due leggi opposte. L'accusa detta *graphe para nomon* era portata avanti un dicastero. Più tardo l'accusa aveva luogo anche quando alcuno poteva dimostrare che la legge proposta riusciva dannosa allo Stato, e sotto questo riguardo l'istituzione della graphe para nomon servì a sfogo di vendette private. In origine però l'istituzione era animata da uno spirito del tutto conservativo, onde proteggere le leggi vigenti da un annientamento parziale o totale; e difatto la responsabilità personale del proponente (che però s'estendeva ad un solo anno) era una grande guarentigia contro violenti innovazioni.

La legislazione competeva perciò non immediatamente alla adunanza popolare, ma ad una giunta tratta dai giurati; l'assemblea decideva solo se si dovevano ammettere proposte o meno, e poteva concedere questo permesso di far proposte solo al principio dell'anno, ma non nelle altre adunanze.

Il potere giudiziario per principio spettava anche all'adunanza popolare, ma l'esercitava immediatamente solo in casi speciali; qualora in certe cause dovesse trattare direttamente essa, l'accusa si doveva far prima al Senato dei 500, che poi la passava all'assemblea. In questa la cosa trattavasi processualmente, mediante accusa e difesa, e poi si giudicava. Ma siccome in genere un'assemblea è poco adattata per trattare un processo, così quando si conosceva di che si trattava, essa rimandava la cosa ad uno dei magistrati ordinari, comunemente ai dicasteri; la pena però era stabilita dall'assemblea. Alle volte il popolo stesso, venuto a cognizione d'un qualche misfatto, entrava come accusatore, incaricando una commissione di prenderne le notizie necessarie.

L'ostracismo stesso era un giudizio del popolo, benchè non d'un delitto, ma solo d'un sospetto e d'un timore per un tempo avvenire, più o meno fondato.

Fra i diritti più importanti dell'assemblea, si deve noverare

---

che nel futuro; s'estese però in seguito il senso di psefisma, intendendo come tale qualunque decreto del popolo sovrano, i plebisciti.

la dichiarazione della guerra, i trattati di pace, le alleanze ed in genere il decidere sulle relazioni cogli Stati esteri. Il Senato faceva la proposta se si doveva o meno dichiarare la guerra ad uno Stato; l'assemblea, in caso la credesse necessaria, la decretava; quindi trattava sugli apparecchi necessari, ed eleggeva gli strategoi. Relazioni sull'andamento della guerra dovevano farsi al popolo, il quale stabiliva poi i soccorsi e dava le istruzioni necessarie del come si dovesse procedere. Tutti i provvedimenti riguardanti la difesa del paese e l'armamento della flotta, dipendevano esclusivamente dall'assemblea.

Il popolo sceglieva gli ambasciatori, dava agli stessi le istruzioni, secondo cui dovevano regolarsi, assegnava agli stessi il denaro necessario, e quando eran di ritorno dalla loro ambasciata, facevano la relazione all'assemblea.

Gli ambasciatori esteri comparivano pure davanti al popolo. I trattati, i tributi dei sudditi, la condizione dei vinti venivano stabiliti dal popolo. Onde questo fosse sempre alla giornata dello stato delle finanze, in ogni pritania il controllore presentava l'elenco dell'entrata e dell'uscita. Qualora l'entrate non bastassero a coprire l'uscita, il popolo provvedeva ai mezzi di coprire l'ammanco, o con prestiti o contribuzioni straordinarie.

In genere tutto che spettasse alla finanza, lo stabilire imposte, dazi d'importazione, batter moneta, pesi, misure, ecc., ecc., era soggetto alla decisione dei comizi, sempre s'intende dietro proposta del Senato.

Per ultimo spettavano alle assemblee del popolo le cose risguardanti la religione ed il culto, come l'introduzione di nuovi dei, nuove feste, e la nomina di magistrati che ne avessero cura.

Le assemblee si tenevano regolarmente quattro volte in ogni pritania; nella prima si trattavano i reclami contro i magistrati, le cause di confisca d'eredità; nella seconda le istanze o proposte in affari pubblici o privati; nella terza gli affari cogli Stati esteri ed in questi venivano ascoltati gli ambasciatori; nella quarta poi gli affari religiosi. È naturale che si tenessero in caso di necessità assemblee straordinarie.

I pritani, ossia il Senato, aveva il diritto di convocare l'assemblea ordinaria, e a tal uopo quattro giorni prima doveva pubblicare l'ordine del giorno delle cose da trattarsi, onde ciascuno potesse averne cognizione. Anche gli strategoi avevano il diritto di convocare adunanze straordinarie; ma gli affari che

volevano si trattassero in queste dovevano essere proposti dai pritani. La presidenza dell'assemblea aveva l'*epistate dei pritani*. Il popolo poteva anche addirittura approvare il *probuleuma* del Senato, in caso questo l'avesse preso, oppure si discuteva. Il preside in allora concedeva la parola a chi volesse parlare; un tal diritto aveva qualunque cittadino, a meno che non ne fosse stato privato per qualche colpa. L'oratore parlava da una tribuna: il presidente poteva anche interromperlo, chiamandolo all'argomento, giacchè non si poteva uscire da questo. Ciascuno poteva anche fare una *rogatio*, che avesse di mira una modificazione del probuleuma del Senato, od anche il contrario; questa proposta doveva essere presentata al Senato, che la leggeva al popolo e la sottoponeva alla discussione, dopo che i *nomophilachi* avevano trovato che non era in collisione colle vigenti leggi. L'epistate poteva impedire che la *rogatio* si presentasse al popolo; ed ognuno poi nell'assemblea opporsi alla stessa mediante il *graphe para nomon*, ed anche dopochè era votata dal popolo, però entro un anno. La votazione succedeva per alzata di mano; trattandosi di persone, era segreta, nel qual caso adoperavansi le chioccie; per far passare una cosa, occorrevano favorevoli almeno 6000 voti.

Il presidente rendeva in ultimo nóto il risultato della votazione. Il popolo durante l'adunanza, stava seduto. Ognuno che assisteva all'adunanza, riceveva una data ricompensa.

PARTE TERZA

Confronto fra i Comizi romani e la democrazia ateniese.

Se l'assemblea del popolo, ossia i Comizi delle curie in Roma al tempo dei re era, si può dire, tutto; se essa eleggeva il re, faceva leggi, decretava la guerra, esercitava insomma i veri diritti di sovranità, ed il re non era che un uomo uguale agli altri, e superiore ad essi solo in quanto i liberi cittadini gli aveano accordato spontaneamente l'*imperium*, in Atene al contrario avanti Solone, l'assemblea era pochissima cosa; se convocata, non aveva voto, e poteva solo ascoltare, od esprimere al più il suo desiderio con urli e schiamazzi; il re in Atene, come in genere in tutta la Grecia, avea il suo potere da Giove e non dal popolo, e se era limitato, lo era solo dai più ricchi, dai più potenti, che componevano il Senato, ma non dall'assemblea. I Romani sin dapprincipio han riconosciuto l'importanza ed i diritti dell'individuo nello Stato; questo è formato da tante individualità legate fra loro da vincoli che hanno stabiliti esse stesse. Il re non ha il suo scettro da Giove, non discende in linea retta da esso o da un qualche Dio; non è che un guerriero, che un cittadino eletto. Il re presso i Romani non è che una necessità politica, onde vi sia direzione negli affari dello Stato; gli vennero affidati grandi poteri, è vero, ma questi sono sempre poteri affidati; d'altronde era principio che il re non poteva cambiare ma solo eseguire la legge; e lo stabilire questa o mutarla, era affare del popolo; quando il re operava

qualche cosa contro la costituzione, quindi tirannicamente, il popolo di regola gli doveva ubbidienza solo in forza del sommo impero a lui concesso, e del principio che il magistrato non può essere chiamato a responsabilità, finchè è in carica; ma guai se il popolo avesse dimenticato il giuramento che gli avea prestato!

Se presso gli Ateniesi primitivi il popolo non era il sovrano, nullameno nella stirpe jonica, era caratteristica la proprietà di tendere alla repubblica, ed invero ad una repubblica democratica, in cui tutti i cittadini avessero parte alla cosa pubblica. Questo dovea succedere tanto più in un popolo abitante un paese che pare creato per diventare un emporio commerciale; e difatto lo sviluppo d'un governo popolare in Atene va di pari passo colla prosperità e collo sviluppo commerciale dello Stato, e come questo in poco tempo giunse al suo apice di perfezione, oltre il quale non vi poteva essere che decadenza, come in realtà vi fu. Roma all'incontro andò più adagio nello sviluppo della sua costituzione; anche quivi un po' alla volta s'era venuto formando un nuovo elemento escluso dal governo, la plebe; ma essa era una plebe di agricoltori, la quale naturalmente coll'andar del tempo doveva domandar per sè una posizione politica nello Stato uguale a quella dell'antico popolo; quindi doveva nascere una lotta fra gli antichi cittadini che possedevano soli i diritti politici ed i nuovi incorporati nello Stato, i cittadini delle vinte città. In Atene l'antitesi dovea essere assai diversa; qui non v'era una schiatta conquistatrice che avesse sottomesso le circondanti città od i primieri abitanti; il nucleo della popolazione dell'Attica, era eminentemente pelasgico, vale a dire, apparteneva a quei Greci che primi avevano occupato la Penisola; vennero secondi gli Jonii, ma questi non si sovrapposero ai Pelasgi come conquistatori, ma si stanziarono pacificamente a preferenza intorno alle coste fondendosi colla popolazione primitiva; nuove stirpi che coll'andar del tempo s'aggiunsero, Achei ed Elleni dalla Tessaglia condotti da Xuto, si mescolarono pure senza formare una schiatta, dirimpetto alle altre, distinta o privilegiata. Tutte le stirpi diverse si fusero nel popolo attico. Quindi non si può parlare d'un'antitesi fra plebe e patrizi nata dalla conquista; l'antitesi coll'andar del tempo si formò, ma la sua formazione fu del tutto naturale; come in ogni unione di liberi coll'andar del tempo vi

sono di quelli che si distinguono per ricchezze acquistate, per valore militare, per cariche o sacerdozi coperti, e questi coi loro successori vengono a formare una classe ragguardevole e più onorata, che finisce coll'arrogarsi dei privilegi e crearsi dei diritti, che prima non eran che un continuo uso, così dovette essere eziandio nell'Attica. Anche qui formossi una classe d'Eupatridi o ragguardevoli; i quali, aborrendo a preferenza il regno, lo abolirono, e quegli ufficii che prima esercitavano come dipendenti dal re, se li resero esclusivi, usurpando l'intero governo.

La plebe benchè ora esclusa dalle cariche, era in origine uguale agli Eupatridi; essa era costituita da agricoltori possidenti, che come tali, coltivavano i lor piccoli poderi o, se perduti, come coloni o fittajuoli quelli dei più ricchi. A questa classe si dovettero associare poi anche quei nuovi venuti, che stabilivan per motivi di commercio o d'industria il loro domicilio nell'Attica, gente che crebbe moltissimo col fiorire d'Atene.

E questa differenza esistente fra i patrizi romani e gli Eupatridi ateniesi da una parte, la plebs romana ed il demos ateniese dall'altra, dovette, secondo noi, influire moltissimo sullo sviluppo delle rispettive costituzioni. Per questo appunto gli Eupatridi non si mostrano così tenaci nel cedere come i patrizi romani, essendo alla fine nel diritto privato Eupatridi e demos eguali. Che se i patrizi romani rimpetto alla plebe eran, si può dire, una casta, tali non erano gli Eupatridi rispetto al demos; e questo fu cagione che in poco tempo il governo diventasse totalmente democratico; per questo legislatori poterono accingersi senza grandi imbarazzi a togliere la barriera ch'esisteva fra le due classi. In Roma invece, anche quando la plebe si romanizzò, quando di necessità si dovette concederle i diritti politici, i patrizi servaronsi qual classe separata con privilegi e propri comizi.

In Atene quell o che diede molti poteri al popolo, fu Solone il grande legislatore; in Roma fu Servio Tullio, e lo sviluppo posteriore della sua costituzione. Osservando le due costituzioni, solonica e serviana, si vedono grandi analogie fra le medesime, nè si può negare che il re romano abbia tolto molto dal legislatore ateniese. Il popolo sì a Roma che in Atene è diviso in classi, prendendo per base il possesso, quivi in quattro, là in cinque; ma la costituzione di Servio è eminentemente

militare, e per questo ei divide le classi in centurie, che sono tante compagnie militari, mentre una tal divisione non l'abbiamo nelle classi soloniche; gli appartenenti alle quattro classi di Solone formano l'assemblea, come formano i comizi centuriati gli appartenenti alle cinque classi di Servio; ma la quarta classe di Solone comprende tutti quelli che possedono meno di 150 medimni, mentre la quinta di Servio comprende quelli che possedono meno di 12,500 assi, non i capite censi. Solone concesse la somma carica d'arconte alla prima classe, quelle minori alla 2.ª e 3.ª ed escluse solo la 4.ª; ma non Servio, che riservò il consolato ed in genere la magistratura ai soli patrizi. Solone abolì in complesso l'*Eupatridismo* come classe politica, mentre Servio conservò il *patriziato* qual Stato nello Stato, con propria assemblea, con diritto di ratificare tutte le decisioni dei comizi centuriati.

L'assemblea popolare di Solone era una vera assemblea democratica, in cui ciascun membro, fosse della 1.ª fosse della 4.ª classe, valeva ugualmente; ma non così nei comizi centuriati, ove si votava per centurie, ed ove i vecchi dai 46 anni in su avevan tanti voti che quelli dai 18 ai 46, ove i ricchi decidevan essi esclusivamente, mentre i capite censi, benchè plebei, vale a dire gente libera facente parte dello Stato, non avevan alcun voto. In genere i comizi centuriati di Servio in quanto che erano un'adunanza sovrana, avevan una base esclusivamente timocratica, mentre l'assemblea solonica era esclusivamente democratica.

I poteri poi dell'una e dell'altra non eran certo uguali; ma questo stava in parte nella natura della cosa, giacchè una era assemblea d'un regno, l'altra d'una repubblica. I comizi romani, per esempio, non potevan chiamare a responsabilità i magistrati, essendo il re a vita e vigendo il principio nel diritto di Stato romano, che il magistrato in carica non poteva essere chiamato a responsabilità; la cosa al contrario in Atene era diversa. I magistrati annui, spirato il termine della lor carica, venivano dall'assemblea sottoposti a sindacato. Ma astraendo dal Senato, che vedemmo costituire parte integrante dell'adunanza popolare solonica, e che in Roma non si trova, astraendo da altre differenze che risultano fra le due costituzioni, noi passeremo a considerare i comizi romani quali erano solo posteriormente quando acquistarono un carattere pienamente de-

mocratico al tempo della repubblica, poichè questo dev'essere veramente il nostro assunto, mentre i comizi centuriati sotto i re funzionarono pochissimo, avendo Tarquinio il Superbo governato dispoticamente. Ci basti avere accennato le principali differenze caratteristiche fra le due assemblee, perchè troppo di spesso si videro analogie, dove non c'erano che nella forma esterna; noi riteniamo, che l'assemblea solonica è democratica, mentre i comizi centuriati di Servio Tullio non lo sono menomamente.

Finchè a Roma i comizi centuriati conservarono quel carattere timocratico, ed abbiam veduto che essi furono trasformati solo poco prima dello scoppio della seconda guerra punica, sussistettero sempre quelle differenze fra essi e l'assemblea ateniese. Ma in Roma formaronsi coll'istituzione del tribunato i così detti comizi tributi, e sebbene non valessero propriamente come la vera assemblea del popolo, vedemmo ch'essi acquistarono grandissima importanza, specialmente in materia legislativa. Quest'adunanza si poteva assomigliare sotto quel riguardo ai comizi ateniesi; ma resterà sempre fra le due assemblee un'immensa differenza in ciò, che in Atene al suffragio precedeva il dibattimento, mentre in Roma il popolo non poteva discutere, ma solo votare sulla proposta pel sì o pel no come a Sparta. Se questo fu impedimento che a Roma si sviluppasse vera arte oratoria, mentre in Atene si resero celeberrimi nella stessa un Demostene, un Isocrate, un Pericle, un Lisia e tanti altri, d'altra parte tenne pur lontani dai comizi romani i demagoghi, genía che in Atene facevano il popolo stromento delle loro passioni personali; se in Roma alcuno voleva acquistarsi un partito fra il popolo colla sua eloquenza, non c'era altro mezzo che quello della via legale, vale a dire, ottenendo il tribunato, e come tribuno arringando la plebe. È certo, che col decadere della costituzione repubblicana, specialmente dopo i Gracchi, il tribunato si sviluppò in demagogia, ma questa demagogia anche allora veste l'abito della legalità, e se s'oppone all'aristocrazia od al partito conservativo, è per riformare la costituzione municipale della repubblica che non potea più reggere all'ampliato impero romano. I demagoghi Romani (i Gracchi, Saturnino, Curione, Cesare), almeno i più celebri avevan in capo al loro scopo idee grandiose di riforme, e non accarezzavano il popolo, che per poter mandar a termine i loro piani col mezzo di esso; ma in Atene tutto si riduceva a gare

private, od odii personali. Certo anche qui dei grandi demagoghi, come Pericle, trassero il popolo a gloriose imprese, ma questi sono assai pochi.

In Roma il diritto di legislazione era del popolo; però sol l'accettare o rifiutare le leggi; chi proponeva una legge doveva essere sempre il magistrato; in Atene al contrario ognuno poteva entro dati limiti fare proposte di leggi, e d'abolizioni di leggi esistenti, che fossero presentate all'assemblea.

Il popolo non esercitava il suo diritto di legislazione immediatamente, ma a mezzo dei nomoteti, che non eran che una giunta dei 6000 giurati. Si vede in quest' istituzione ateniese la sapienza del legislatore; la costituzione romana in ciò è più semplice. Benchè sembri avere i nomoteti limitato maggiormente la facoltà legislativa del popolo, ciò non è che in apparenza; anzitutto essi non sono che una parte del popolo, e poi essi non facevan che riassumere un processo sulle accettazioni di nuove leggi o sull'abolizione di quelle già esistenti; ogni cittadino in questo processo aveva diritto di parola, e secondo che militavano maggiori o minori ragioni per una legge o contro veniva accettata o rigettata. In un popolo volubile come l'ateniese, la libertà, lasciata a chiunque, di far proposte di nuove leggi doveva introdurre nello Stato un caos e continui cambiamenti nel diritto.

Molte leggi erano doppie, e ne nacque una tal confusione, che fu necessario istituire commissioni straordinarie per ordinare e accordare fra loro le nuove leggi.

Il graphe para nomon doveva render guardingo chiunque avesse da proporre innovazioni nella legislazione; ma se esso sotto questo riguardo fu di giovamento, il male che produsse fu di gran lunga maggiore aumentando la confusione e dando campo a ciascuno ch'era nemico di un proponente di sfogare contro di lui il suo odio personale.

I Romani nelle innovazioni di leggi erano parchi; dapprima perchè s'introducessero nuove leggi dovevano essere proposte ai comizi centuriati dai soli magistrati e dovevano prima essere state discusse in Senato, perciò la proposta era fatta dal partito conservativo; il popolo al più non poteva che accettare quanto aveva stabilito questo. Quando fu istituito il tribunato e presero forza e autorità legistativa i comizi tributi, i tribuni acquistarono il diritto di propor leggi alla plebe; ma oltrecchè i tribuni stessi eran per lo più del partito conserva-

tivo, il voto d'uno del corpo tribunizio bastava per respingere qualunque legge. Arrogi che sebbene approvato dalla plebe, il plebiscito non era ancor legge, ma abbisognava, in principio per diritto, poi per consuetudine, dell'approvazione del partito conservativo ed aristocratico, cioè del Senato; posteriormente anzi le proposte di legge dovevan dai tribuni esser presentate tre settimane prima per essere discusse dal Senato.

Dal confronto delle due costituzioni rispetto ai poteri legislativi del popolo vediamo che in Atene, mancando il partito aristocratico o conservativo, od almeno essendo debolissimo, questo potere era preda della demagogia, mentre in Roma i due partiti conservativo e riformatore (anche radicale) si facevano equilibrio; il partito delle riforme non poteva ottenere nulla se non vinceva prima la resistenza del partito conservativo, il quale in Roma fu sempre assai gagliardo.

Il diritto di dichiarare la guerra tanto a Roma che in Atene era spettante all'assemblea del popolo, come ciò è ragionevolissimo, perchè quello che deve sostenere le maggiori fatiche, ed il peso principale della guerra, deve aver il diritto anche di decisione della stessa; ma siccome in Atene ai comizi prendeva parte tutto il popolo ed il diritto di votazione era eguale per tutti, mentre in Roma si votava per centurie, in cui i minori possidenti od i non abienti non avevan che un dato numero di voti, così la decisione in Roma rispetto alla guerra era basata quasi esclusivamente sul possesso, mentre ad Atene era in mano della plebe, e perciò dei demagoghi che la dirigevano. Anche la storia mostra che gli Ateniesi si lasciarono trascinare a guerre inconsiderate, mentre a Roma generalmente accadeva il contrario; non s'intraprendeva mai una guerra se non necessitati, e specialmente ultimamente sotto il governo dell'aristocrazia si cercava d'evitare o di tirare in lungo dichiarazioni di guerra necessarissime.

Quello che ai Comizi romani spettava esclusivamente era l'elezione dei magistrati; i consoli, i pretori, i censori, i tribuni, i questori, gli edili, insomma tutte le cariche in Roma venivano occupate dagli eletti delle centurie o tribù; la sorte non fu menomamente in uso; all'incontro nella costituzione ateniese vedemmo che al popolo era restata l'elezione di pochi magistrati, i comandanti dell'esercito, il controllore delle finanze, ecc., mentre gli arconti, i 500 senatori, ecc. ecc., erano tratti a sorte. E questo è uno dei caratteri essenziali delle due

costituzioni. In Roma ognuno può, è vero, pervenire alle somme cariche; ma perchè vi giunga ei deve possedere doti eminenti, deve meritare la confidenza d'un numero tale di cittadini che valgano a formare una maggioranza; astraendo da brogli e da abusi, qui era il merito che decideva sull'elezione d'un individuo, e sotto questo riguardo, gente di classe bassa potevan di rado arrivare ai sommi onori. Gli Ateniesi all'incontro non vollero lasciare le cariche esclusivamente in mano alla classe educata, all'aristocrazia; vollero che tutti potessero partecipare agli onori, e ciò non solo in diritto, ma anche in fatto; ed ecco perchè introdussero la sorte.

Poteva presentarsi come candidato chiunque; fra i molti candidati decideva la sorte; gli eletti però dovevano avere almeno le qualità più indispensabili per la carica che dovevano esercitare, e per esaminare ciò serviva la dochimasia. Questa era un'istituzione necessaria, onde la repubblica potesse essere retta un po' con ordine. Se le cose procedessero come dovrebbero, il metodo dei Romani sarebbe certo il migliore, poichè noi vedremo le alte magistrature coperte dai più degni, ed essere premiato il merito; ma siccome il broglio, l'ambito, la corruzione crescono col crescere della prosperità dello Stato, così il sostituire la sorte al libero suffragio non sembrava del tutto inopportuno, anzi da preferirsi; ma non certo in istati ove il popolo è virtuoso e non facile ad essere corrotto. Fino agli ultimi tempi Roma mostrò che generalmente essa eleggeva i migliori de' suoi cittadini, e l'ambito non trovò terreno adattato che quando essa diventò città mondiale. Siccome però negli affari militari sarebbe stato perniciosissimo l'affidare alla sorte l'elezione dei capitani, così anche in Atene questa era lasciata al suffragio dei cittadini.

Il potere giudiziario in Atene era tutto nelle mani del popolo, se si eccettui i casi d'omicidio, che, come vedemmo, lo esercitava o immediatamente nella assemblea, ma di solito mediatamente col mezzo dei giurati, i quali erano divisi in tanti dicasteri. Anche i comizi tributi romani avevan potere giudiziario e sappiamo che dovevan decidere della *provocatio*, che giudicavano direttamente processi criminali, incesti, stupri, avvelenamenti, magía, usure, ecc., come pure il magistrato che si fosse reso reo durante la sua carica di qualche delitto. Di Heliasti, ossia di tribunali di giurati, eletti annualmente da tutto il popolo in Roma non si trova esempio. . . . .

E qui la costituzione ateniese è immensamente superiore alla romana, ed in questo riguardo è un vero capo d'opera. Il legislatore ateniese, affidando i processi ai 10 dicasteri, formati ciascuno di 500 giurati, aveva posto l'amministrazione della giustizia in una posizione superiore ad ogni venalità o parzialità. Il popolo può essere corrotto, del pari singoli giudici e ancor più singole corporazioni quando queste sono sempre d'una classe, come a Roma il Senato, e più tardo il tribunale dei giurati, formato da cavalieri.

La storia romana c'insegna in qual modo a Roma la giustizia fosse amministrata, specialmente dopo le guerre puniche; ma in Atene i processi si tolsero al popolo, affidandoli ad una giunta dello stesso; questa giunta era di almeno 500, e trattandosi d'affari gravi, anche di 1000 e 1500; chè oltre essere legati con giuramento, erano pure inaccessibili alla corruzione sì per il lor numero come per la votazione secreta, tanto più che in antecedenza non si poteva sapere davanti a qual dicastero la causa verrebbe trattata decidendolo la sorte. Se alcuno avesse voluto corrompere i giudici, doveva corrompere tutti i 10 dicasteri, ciò che non era possibile. Arrogi che il gran numero dava a quel giudizio gran maestà ed imponeva alle parti litiganti.

In Atene tutte le cose risguardanti la finanza, stabilire imposte, batter monete, ecc., erano cose che veniano discusse nell'adunanza, ma non a Roma dove spettavano al Senato

Se nella costituzione ateniese era compito dell'assemblea il tener d'occhio i magistrati ed il chiamarli a responsabilità durante il tempo della loro carica, non lo era in Roma dei comizi; lo facevan posteriormente i tribuni; ma vigeva poi sempre il diritto che il magistrato durante la sua carica era inviolabile, vale a dire, non poteva essere chiamato a responsabilità. Ciò poteva succedere solo passato il tempo del suo uffizio.

Le cose spettanti il culto, sì a Roma che in Atene, erano appartenenti all'assemblea del popolo, ma a Roma spettava ai comizi a preferenza l'elezione dei sommi sacerdoti, che nello Stato avevano grandissima importanza, andando di pari passo e religione e costituzione.

Infatti ogni volta si tenevano i comizi, s'interrogavano gli auspicii, nè si potevano tenere se questi erano sfavorevoli; in Atene tali limiti non esistevano; erano destinati i giorni delle adunanze; si facevan ad esse precedere delle cerimonie reli-

giose, ma che avevan poca importanza; solo in caso che durante l'adunanza succedesse qualche fenomeno naturale straordinario, come temporali, tuoni, lampi, si considerava ciò come un segnale celeste sfavorevole.

Vedemmo come fossero numerose le adunanze in Atene; in Roma di fisse non ve n'erano, ma erano convocate volta per volta dai magistrati, i quali le presiedevano. In Atene la presidenza era affidata al popolo stesso, cioè al Senato dei 500, che era una parte di esso; solo in casi straordinari gli strategoi potevano convocare assemblee. Questo Senato dei 500 è ben altra cosa che il Senato romano, assemblea eminentemente aristocratica, ove i suoi membri siedono a vita. In Atene il Senato è annuo, nè è che una sezione dell'assemblea, composto di uomini di tutte le classi, e come tale non rappresenta nemmeno il partito conservativo, il quale in Atene ha il suo appoggio nel Senato dell'Areopago, formato come il Senato romano, dai sommi magistrati uscenti di carica, e che vi rimanevano a vita.

Una conseguenza delle frequenti adunanze del popolo in Atene doveva essere il pagamento concesso a coloro che vi prendevano parte, poichè i poveri non potevano assentarsi dalle loro faccende senza ottenere una mercede. In Roma questo non succedeva perchè i comizi eran più rari; ne venne che per molto tempo essi erano costituiti per lo più dai soli benestanti, avendone essi perciò la sola prevalenza.

Conchiuderemo dicendo che in Atene abbiamo una vera democrazia, ove il popolo è l'unico sovrano, ove esiste perfetta uguaglianza fra tutti i cittadini e di nome e di fatto, ove il popolo prende parte diretta a tutti gli affari, mentre i comizi romani nella forma sono democratici, ma c'è sempre un elemento conservativo, che ha gran forza, e possono piuttosto dirsi un misto d'aristocrazia e democrazia, giacchè se i comizi hanno grandi poteri, non sono però sovrani nel vero senso della parola, non avendo nelle loro mani ogni potere come in Atene; per cui bene ha giudicato il Macchiavello nelle sue Deche, ove dice che in Roma benchè si passasse dal governo dei Re e degli Ottimati al popolare, nondimeno non si tolse mai, per dare autorità agli Ottimati, tutta l'autorità alle qualità regie, nè si diminuì l'autorità in tutto agli Ottimati per darla al popolo; ma rimanendo mista, si fece una repubblica perfetta.

FINE.

INDICE

PARTE PRIMA

PARTE SECONDA

PARTE TERZA





F E L T R E
TIPOGRAFIA SOCIALE PANFILO CASTALDI
1 8 7 1

